

CXX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:	
Disegno di legge (<i>Presentazione</i>):	
Monti di Pietà (COCCO-ORTU)	Pag. 4335
Relazione:	
Mastio del Castelnuovo in Napoli (DE MARTINO).	4348
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Circolazione bancaria	4335
Oratori:	
CASANA	4338
SCHIRATTI	4335
VALLI E.	4343
Interrogazioni:	
Medici provinciali:	
Oratori:	
ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> .	4316
SANTINI	4316
Richiamo della classe 1874:	
Oratori:	
AFAN DE RIVERA, <i>sotto-segretario di Stato per la guerra</i>	4317-18
COSTA ANDREA	4317-18
Divieto di un comizio:	
Oratori:	
ARCOLEO, <i>sotto-segretario di Stato per l'interno</i> .	4319
MORGARI	4319
Assegnazione di un soldato alla compagnia di disciplina:	
AFAN DE RIVERA, <i>sotto-segretario di Stato per la guerra</i>	4320-21
BISSOLATI	4320
Osservazioni:	
Oratori:	
COSTA ANDREA	4315
PRESIDENTE	4315

Verificazione di poteri (*Annullamento*):

Elezioni di Forlì (Cipriani) Pag. 4322

Oratori:

CALDESI, <i>della Giunta</i>	4334
CAVALLOTTI	4329-34
MIRABELLI	4322
DI SANT'ONOFRIO, <i>relatore</i>	4333
FERRI	4327
LAZZARO	4326
ZANARDELLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> . .	4331

La seduta comincia alle ore 14.10.

Costa Alessandro, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Osservazioni del deputato Andrea Costa.**Costa Andrea.** Domando di parlare.**Presidente.** Ne ha facoltà.

Costa Andrea. Io debbo rivolgermi all'onorevole presidente per domandargli se non creda, per la dignità nostra e del Parlamento, di far cessare una buona volta quel ridicolo e odioso spiegamento di forze che si fa dinanzi alla Camera dei deputati. Mi rivolgo a Lei, signor presidente, ed alla sua autorità suprema, perchè voglia tutelare la dignità ed il decoro nostro.

Presidente. Onorevole Costa, nell'interno del palazzo non vi sono nè carabinieri, nè guardie di questura, perchè della polizia interna ne rispondo io come ne rispondono i

miei colleghi, i questori. Ma fuori del palazzo io non ho nessuna ingerenza, la cosa riguarda solamente il ministro dell'interno. Ad ogni modo terrò conto delle sue osservazioni.

Costa Andrea. E speriamo che cessino finalmente queste misure che, ripeto, sono ridicole ed odiose. Se c'è qualcuno che abbia paura... (*Proteste da molte parti della Camera*) non parlo di voi, onorevoli colleghi, ma di coloro che credono che ogni giorno la patria debba essere salvata con misure di polizia.

Se si fossero volute fare pubbliche dimostrazioni non si sarebbe aspettato fino ad oggi. (*Commenti*).

Presidente. Io accetto le sue osservazioni, augurando che non ci sia alcun motivo per questo spiegamento di forze.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Costa Alessandro, segretario, legge:

5554. Il Consiglio comunale di Caravino (Torino) si associa alla petizione già inviata da moltissimi elettori di quel Comune, diretta ad ottenere la presentazione e l'approvazione di una legge speciale la quale stabilisca che le elezioni parziali amministrative nel detto Comune abbiano luogo nel mese di gennaio od in quello di febbraio; e ciò per dar modo a tutti gli elettori di esercitare il loro diritto di voto.

5555. Il deputato Chiappero presenta una petizione del professore Sabatino D'Alfonso, residente a Torino, con cui chiede di essere reintegrato nell'ufficio di direttore spirituale nei Convitti nazionali.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo: l'onorevole Chiaradia di giorni 8 per motivi di famiglia, e l'onorevole Penna di giorni 10 per motivi di salute.

(*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Prima viene quella dell'onorevole Santini al ministro dell'interno « per conoscere

se e quando intenda provvedere alle molteplici vacanze esistenti nell'importante servizio dei medici provinciali, a fine di ovviare ai seri inconvenienti che, con grave jattura della salute pubblica, derivano dall'esercizio di così gelose mansioni, attualmente in rilevante parte affidate a persone destituite della speciale competenza a rigore di scienza imposta dalle vigenti leggi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Santini si occupa con molto amore della condizione che attualmente è fatta ad alcune provincie relativamente al servizio dei medici provinciali, ma io potrei fargli osservare che il Governo trovasi perfettamente nella sfera della legge, poichè dove non v'ha medico titolare provvede con uno dei medici provinciali, e questa è facoltà consentitagli dalla legge.

Quanto alle molteplici vacanze lamentate dall'onorevole Santini, posso assicurarlo che esse sono soltanto dieci o undici.

Santini. Sono quindici.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Quanto ai provvedimenti da prendersi, dichiaro che solamente di recente il Consiglio superiore di sanità ha dato parere perchè si aprino i concorsi, e questi saranno aperti.

Mi pare che l'onorevole interrogante possa dichiararsi soddisfattissimo.

Santini. Io non desidererei di meglio che dichiararmi soddisfatto, specialmente quando la risposta viene da persona così egregia e così amica mia, come l'onorevole Arcoleo. Se non che, soddisfatto del tutto non posso dichiararmi.

Anzitutto sono quindici i posti vacanti di medico provinciale; ed è strano che costesti medici manchino proprio nelle Provincie, che ne hanno maggior bisogno, per speciali circostanze di sorveglianza igienica, quali le provincie di Sondrio, Benevento, Caltanissetta, Sassari, ecc.

E, per procedere per ordine alfabetico, citerò soltanto la provincia di Benevento la quale aveva un medico provinciale, che io mi onoro di conoscere solamente per i suoi lavori, egregi lavori, il dottor Mandolesi, il quale fu allontanato durante le ultime lotte elettorali, che a Benevento si svolsero piuttosto vive. Ed è singolare che il medico, che lo ha surrogato, senza essere medico provin-

ciale, è cugino, o cognato, o parente del candidato che adesso sarà deputato. Candidato ministeriale, s'intende, perchè i candidati erano quasi tutti ministeriali (*Oh! oh! — Si ride*).

Debbo far rilevare che un collega nostro, l'onorevole Marescalchi Alfonso, al pari di me, nella discussione del bilancio dell'interno, richiamò l'attenzione del ministro dell'interno sul grave inconveniente, perchè il bisogno di provvedere alle molteplici vacanze si manifestava urgente fin d'allora, e il presidente del Consiglio ministro dell'interno, che è pronto sempre e gentile nel promettere (*Si ride*), quanto tardo ed immemore nel mantenere, rispose che avrebbe provveduto. Ma invece non ha provveduto; tanto vero, che io vengo, oggi, a portare alla Camera la stessa questione che con l'onorevole Marescalchi ed altri mossi un anno fa.

L'ufficio di medico provinciale è molto geloso, e richiede speciali cognizioni soprattutto in batteriologia, cognizioni le quali non si possono rinvenire in medici presi qua e là.

L'onorevole Arcoleo non era al posto, che occupa ora, quando si fecero le elezioni: perchè, allora, avrebbe saputo (e forse non lo avrebbe permesso) che molti medici provinciali venissero surrogati da parenti di candidati. Se egli, che ha gli elementi a sua disposizione, avrà la cortesia di investigare, vedrà che io non ho torto. Del resto, il problema sanitario è difficile; ma è degno del suo ingegno, onorevole Arcoleo. Io vorrei che Ella sottraesse, per un momento, la sua attività splendida dalle piccole cose, che la assorbono, e la dedicasse un poco a questo grave problema.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Facciano meno interrogazioni! (*Si ride*).

Santini. Ma non è un divertimento, lo creda, interrogare ogni giorno il Governo da questi banchi, ma un dovere; il Governo dunque non dia motivo alle interrogazioni! Del resto, pur non dichiarandomi soddisfatto, prendo atto della promessa (che l'onorevole Arcoleo sono certo manterrà) di provvedere a questi concorsi; e colgo quest'occasione per dire che il problema sanitario d'Italia corre vicende ogni giorno più tristi. Non è mia la frase. Il senatore Durante ha scritto unopuscolo, d'altissimo valore, in cui dice che il Ministero attuale, che ha voluto tutto distruggere, senza sapere edificare, come ha

detto uno dei suoi amici dell'estrema sinistra (*Si ride*), ha portato l'anarchia nel servizio sanitario.

Me lo perdoni l'onorevole Arcoleo. Quando la prima edizione di questo Ministero (che adesso è alla terza, e speriamo che sia l'ultima) (*Si ride*), venne al potere, si portò la politica dell'amministrazione, anche sanitaria, e si distrusse tutto.

Voci. Era peggio prima!

Santini. No, male come adesso è difficile.

Per concludere, perchè non voglio abusare della pazienza della Camera, io ho fiducia in quello che ha detto l'onorevole Arcoleo, e sono certo che le promesse che egli ha fatto avranno migliore esito di quelle fatte altre volte dal suo ministro.

Presidente. L'onorevole Costa Andrea ha interrogato il ministro della guerra sulle ragioni che lo indussero a richiamare la classe del 1874.

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra ha facoltà di parlare.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra*. L'onorevole Costa comprenderà come, nonostante il mio grande buon volere di dargli una risposta esauriente, non fosse altro che per debito di cortesia, non lo posso fare perchè qui siamo in tema di una disposizione di Governo presa nell'esercizio delle attribuzioni proprie del potere esecutivo e di cui esso è responsabile verso il Parlamento.

Per quanto riguarda il ministro della guerra, esso non ha fatto altro che servirsi della facoltà concessagli dalla legge, di sottoporre alla firma del Re il decreto per il richiamo sotto le armi della classe del 1874.

Io non saprei che altro rispondere all'onorevole Costa. Egli sa che quando, pochi giorni or sono, il ministro della guerra fu interrogato sulla applicazione di questo Regio Decreto riguardo a determinate persone, io mi feci un dovere di rispondere prontamente appunto perchè credeva che ciò fosse necessario ed io potessi farlo. Adesso non posso dire altro, e mi auguro che l'onorevole Costa non se ne avrà a male.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa Andrea.

Costa Andrea. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra è uscito, come si suol dire, per il rotto della cuffia; egli non ha risposto affatto alla mia interrogazione. Probabilmente egli ha ragione in questo, che,

anzichè al ministro della guerra, la mia interrogazione avrebbe dovuto essere rivolta al ministro dell'interno od in generale al Governo. Del resto, onorevole Afan de Rivera, Ella non mi darà certamente torto se dirò io quello che Ella non ha voluto dire. La classe del 1874 è stata richiamata sotto le armi perchè, in seguito a certi movimenti popolari provocati dalla fame e dalla miseria, non vi siete sentiti abbastanza sicuri con le milizie che avevate sotto le armi.

Questa è la ragione che nessun ufficiale, che non abbia, dirò così, ipocrisia, può certamente nascondere.

Ed ora mi consenta l'onorevole Afan de Rivera di rivolgermi a quel buon senso del quale egli ha dato prova anche in altre occasioni.

Se, invece di chiamare una classe sotto le armi e di spendere parecchi milioni per questa chiamata (credo che se ne dovranno spendere parecchi), si fossero attivati lavori pubblici per dar pane e lavoro a quelle stesse moltitudini per reprimere le quali voi avete chiamato sotto le armi la classe del 1874, ma credete voi che non avreste fatto opera assai più umana, assai più giusta, assai più politica dal vostro punto di vista?

Invece voi credete di fare opera buona reprimendo i tumulti prodotti dalla fame col richiamare una classe sotto le armi. E così oggi richiamate quella del 1874, domani, occorrendo, ne richiamerete qualche altra; così, mentre i ministri delle finanze e del tesoro vennero qui a dirci che hanno ottenuto il pareggio del bilancio, voi aumentate le spese richiamando sotto le armi le classi e distruggendo in tal modo tutte le loro previsioni.

Un'altra osservazione. Per quanto francamente io riconosca che non è certamente con tumulti provocati dalla miseria che si possono risolvere le grandi questioni sociali, debbo però ammettere questo, che in Italia soprattutto, se non vi sono tumulti di piazza, non si fa nulla. Voi prendete qualche piccolo provvedimento proprio solo quando ci siete per il collo. Così probabilmente senza i fatti di Ancona e di Sinigaglia anche quel piccolo provvedimento della diminuzione dei dazi sul grano non sarebbe stato preso. Noi dovremmo quasi augurarci che, se non dei tumulti, delle grandi dimostrazioni di popolo ci fossero, perchè, così come avete fatto questa piccola diminuzione del dazio sul grano, po-

treste farne ancora di più grandi. In ogni caso io non ho bisogno di dire, perchè sarebbero frasi vane, all'onorevole Afan de Rivera, il quale, ne sono certo, pensa come me, che l'esercito non deve nè dovrebbe essere impiegato mai nella repressione dei tumulti o di manifestazioni di piazza.

Abbiamo le guardie di polizia e i carabinieri, che sono sufficienti; è doloroso, che quegli stessi uomini, i quali ieri erano a lavorare, e che forse prendevano parte ad uno sciopero, oggi siano chiamati a reprimere movimenti, in mezzo ai quali si sarebbero trovati, se non fossero stati soldati. È doloroso, ma oramai, purtroppo, il male è fatto. Io lo deploro nel profondo dell'animo mio e credo che non vi sia animo gentile qui, nella Camera, il quale non deplori con me che a sedare i tumulti della fame...

Presidente. Deplori movimenti che non hanno ragione di essere. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Costa Andrea. Hanno ragione di essere, perchè è la miseria che li produce. È assurdo, e mi dispiace che lo dica l'onorevole presidente, il credere che la gente si faccia mettere in galera per gusto. (*Rumori*).

Gaetani di Laurenzana. Lei faccia il presidente.

Presidente. Io faccio il mio dovere con tutti, onorevole Di Laurenzana.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra.* Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra.* Non seguirò l'onorevole Costa in tutto quello che ha creduto di dire a proposito di questa interrogazione; ma ho il dovere di rettificare una sua affermazione, perchè non si generino delle idee false in proposito.

L'onorevole Costa ha detto che la classe del 1874 è stata richiamata perchè il Governo, sapendo di avere pochi uomini sotto le armi, non si credeva sicuro per le dimostrazioni che potessero esser fatte.

Ebbene, onorevole Costa, al primo di gennaio 1898, al primo gennaio, dico, erano sotto le armi 182,000 uomini, coi quali, stia tranquillo, il Governo avrebbe potuto in ogni caso mantenere l'ordine pubblico.

Costa Andrea. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Accenni il suo fatto personale.

Costa Andrea. Io ammetto benissimo che ci fossero tutti questi soldati sotto le armi, ma se

erano sufficienti perchè spendere milioni nel richiamo per altri? Ditela la ragione! Fino a tanto che questa ragione non l'avrete detta, io riterrò che sia questa, perchè in fondo la borghesia italiana ha paura. (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. Onorevole Costa, la richiamo all'ordine.

Costa Andrea. Sì, avete paura dei tumulti di piazza. Se Cipriani fosse qui... (*Rumori vivissimi*) Sono ridicoli questi rumori.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Costa.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Morgari al ministro dell'interno « circa la condotta dell'autorità di pubblica sicurezza in Gubbio la quale e col vietare un pubblico Comizio indetto dalle Società operaie per pronunciarsi sulla mala amministrazione delle cose comunali e coll'intimidire e minacciare i promotori della riunione stessa, oltre a farsi rea della consueta violenta soppressione dei diritti statutari dà forza al sospetto d'una sua connivenza nei disordini di quella municipalità. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non risultano le intimidazioni e le minacce accennate dall'onorevole interrogante; e il fatto è semplice.

Per immediato pericolo di disordini, in senso vero e complesso, l'autorità credette che non dovesse aver luogo un comizio, indetto dalle società operaie contro l'amministrazione comunale di Gubbio e la Congregazione di carità e al tempo stesso una processione religiosa, che voleva tenersi lo stesso giorno. Tranquillità vi fu durante tutto il giorno; quindi su questo punto mi pare che non possa sorgere contestazione alcuna; soltanto, nella notte, furono affissi degli stampati nei quali si diceva: « domani alle ore 9, » quasi accennandosi ad assembramenti per le riunioni, che poi fortunatamente non avvennero. Dunque tranquillità durante il giorno, la notte e l'indomani.

Non saprei veramente di che si dolga l'onorevole interrogante e, se occorrerà, gli replicherò.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morgari.

Morgari. La Congregazione di carità di Gubbio, che ha un patrimonio di due milioni e mezzo, fin dal 1893 non presentava più bilanci consuntivi, da alcuni mesi gli am-

ministratori del Comune mancavano; il servizio di nettezza mancava, mancava acqua buona nel Comune e vi regnava il tifo, e si manifestavano altresì altri inconvenienti gravissimi. Fu proposto di tenere un Comizio per premere sui consiglieri comunali affinché si portasse riparo a questi sconci; e si fece un preavviso. Vi erano firmate: la società operaia, che conta 500 soci; la società dei muratori, la società dei falegnami, la società dei sarti, la società dei reduci dalle patrie battaglie, ed altre; insomma tutte le associazioni operaie cittadine. Il vice ispettore di pubblica sicurezza, ricevuto il preavviso, chiamò i presidenti delle associazioni firmatarie e con bei modi li esortò a recedere dal proposito di tenere il Comizio. Il presidente della società operaia rispose che il monito era illegale e che il signor vice-ispettore non doveva far altro che prendere atto del preavviso, e allora fu insolentito e minacciato di arresto, onde dovette ritirarsi. I presidenti delle altre società si impaurirono e rinunciarono al Comizio, il quale in sostanza venne proibito; tennero però un Comizio privato in cui votarono un ordine severo di biasimo alla autorità.

Rinuncio a commenti soprattutto per non ripetere argomentazioni già dette ieri e anche molte altre volte; mi limito soltanto a segnalare questo fatto per far conoscere come i motivi di ordine pubblico non siano che un pretesto per impedire queste riunioni: *Gutta cavat lapidem*.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Morgari.

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Taroni e Badaloni al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, « per sentire se intenda giustificare l'arbitrio commesso dalla autorità di pubblica sicurezza di Conselice, sciogliendo un'adunanza privata indetta a Lavezzola dai sottoscritti, nella quale il deputato del luogo doveva parlare ai suoi elettori. »

Non essendo presenti gl'interroganti, la interrogazione viene cancellata dall'ordine del giorno.

Passeremo allora all'interrogazione dell'onorevole Bissolati al ministro della guerra « sull'assegnazione di Lenzi Torquato di Genova, soldato del nono reggimento cavalleria, alla compagnia di disciplina, pel solo motivo di essere stato accusato, prima di ve-

nir chiamato sotto le armi, a' termini dell'articolo 247 del Codice penale, accusa da cui fu prosciolto per inesistenza di reato dal tribunale di Genova con sentenza confermata dalla Corte di appello. >

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra ha facoltà di parlare.

Afan de Rivera, *sotto segretario di Stato per la guerra*. Il Lenzini appartiene al distretto di Genova per fatto di leva, è di professione conciatore di pelli e fu processato per contravvenzione all'articolo 247 del Codice penale, quindi ricorse in appello e fu prosciolto dall'accusa; ma il procuratore generale della Corte d'appello di Genova, produsse gravame contro questa sentenza.

Le cose erano a questo stadio quando il Lenzini venne sotto le armi. Naturalmente non era possibile tenerlo nel Corpo.

Ma vi è qualche cosa di più. Il Lenzini fu trovato possessore di una lettera diretta all'Associazione dei conciatori di pelli di Genova (la quale lettera non potè spedire), nella quale espone propositi ben diversi da semplici manifestazioni di fede politica. E perchè il procuratore generale della Corte d'appello di Genova aveva prodotto ricorso, il che vuol dire che l'accusa contro il Lenzini era ancora pendente, e perchè egli era stato trovato in possesso di questa carta, la quale entrava già nell'ordine della propaganda, fu sottoposto a un Consiglio che all'unanimità lo condannò ad andare alle compagnie di disciplina. Le autorità superiori approvarono questo verdetto e il ministro non aveva da parte sua altra deliberazione da prendere perchè tutto era avvenuto nei modi previsti dal regolamento.

Bissolati. Non legge la lettera?

Afan de Rivera, *sotto-segretario di Stato per la guerra*. No, perchè c'è un processo pendente.

Presidente. Onorevole Bissolati, ha facoltà di parlare.

Bissolati. L'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra, nella conclusione della sua breve risposta, mi pare abbia accennato quasi a lavarsene le mani. Alludendo alla legalità con cui sarebbero procedute le cose, dal momento che il Consiglio di disciplina ha giudicato che il comandante di corpo ha creduto di accettare la proposta del Consiglio di disciplina, pare al sotto-segretario di Stato che il ministro non entri per nulla nella faccenda.

Poichè il sotto-segretario di Stato affaccia

l'incompetenza sua ad entrare nell'argomento, ricorderò che le Commissioni di disciplina non hanno che una autorità consultiva e che le decisioni intorno all'assegnazione di militari alle compagnie di disciplina, come si ricava dal regolamento del 1872, sono prese dai comandanti di divisione o dai comandanti di corpo d'armata, funzionari che sono alla dipendenza del Ministero della guerra e dei cui atti il ministro della guerra risponde. Questo per ristabilire, in tutti questi casi, la responsabilità del Ministero della guerra in faccia alla Camera. I Consigli che deferiscono soldati alle compagnie di disciplina non sono magistrati, di guisa che il ministro della guerra possa rispondere, alle censure che si fanno ai loro giudicati, come risponderebbe il ministro di grazia e giustizia alle censure che si movessero ai responsi dei tribunali.

Il fatto, quale venne tratteggiato dal sotto-segretario di Stato della guerra, va rettificato in qualche parte.

Anzitutto, si tratta non di una ma di due sentenze di non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato: una del Tribunale, la seconda della Corte di appello di Genova. Fu nell'intervallo tra queste due procedure, mentre il procuratore generale si era appellato contro la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato, fu, dico, in questo stadio che il Lenzini venne chiamato dinanzi alla Commissione di disciplina e per questo solo fatto di essere imputato, per questo solo fatto che il procuratore generale aveva interposto appello contro la sentenza del Tribunale, la Commissione di disciplina ed il comandante del corpo d'armata decisero di assegnarlo alle compagnie di disciplina. (*Movimento di denegazione del sotto-segretario di Stato*).

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi fa dei cenni di denegazione, ma io ho una sua lettera, nella quale egli mi dice che due furono le ragioni per cui il Lenzini Torquato fu assegnato alle compagnie di disciplina, una le informazioni di polizia, di cui discorrerò più oltre, l'altra il fatto che, quantunque ci fosse stata dichiarazione di non luogo a procedere, pure la Procura generale aveva interposto appello.

In base dunque a questi fatti: informazioni di polizia e appello del procuratore generale, fu mandato il Lenzini alle compagnie di disciplina. Notisi che si trattava di reato

politico, ed è notorio che c'era una circolare del ministro Costa, il quale invitava tutti i Pubblici Ministeri ad interporre appello contro tutte quelle sentenze che, in materie di ordine politico, assolvessero gl'imputati.

Ma il signor sotto-segretario di Stato ha accennato oggi ad una lettera. Io ho eccitato il mio egregio contraddittore a leggerla ed egli non l'ha fatto; ma si tratta di una lettera, nella quale il Lenzini, che era conciatore di pelli, si indirizzava ai suoi compagni di mestiere. Sarebbe da vedersi se quella lettera porti una data precedente all'entrata del Lenzini sotto le bandiere, perchè io dico, anzitutto, onorevole sotto-segretario di Stato, che non si ha diritto di portare qualsiasi accusa contro militari per fatti precedenti alla loro entrata sotto le armi.

Nella lettera invece a me diretta si accenna ad informazioni di questura, cosa che non si è ripetuta. Ad ogni modo le informazioni erano quelle che diedero luogo al processo, che si chiuse con non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato; processo ch'era stato imbastito da quello stesso funzionario di polizia il quale veniva allontanato da Genova, durante il processo Forni, perchè appunto confezionava processi di questo genere, che finivano in assoluzioni.

Ed ora veniamo al nocciolo della questione. Io diceva poc'anzi: il Lenzini è socialista; il Lenzini poi lo chiamate sotto le armi, e lo trovate forse in possesso di documenti i quali rivelano la sua fede socialista. Avete voi il diritto di mandarlo alla compagnia di disciplina in base al regolamento, il quale dice: che i propositi sovversivi autorizzano a mandare alle compagnie di disciplina i militari? Questa è la domanda che io vi faccio. Io credo che nessuno in questa Camera possa convenire che il cittadino chiamato sotto le armi debba rispondere ai suoi superiori degli atti e propositi che può aver manifestato da borghese. Io mi compiaccio dei segni di assenso del sotto-segretario di Stato, ma allora io domando: con qual diritto e con quale ragione avete permesso che il Lenzini fosse mandato alla compagnia di disciplina? Perchè, badate: in fin dei conti voi non avete imputato il Lenzini altro che di propositi, e questo è un altro fatto che sta contro l'assegnazione alla compagnia di disciplina. E bensì vero che per propositi sovversivi possono i militari esser mandati alle compagnie di disciplina. Ma,

intendiamoci bene. Per quanto il giure penale militare debba essere inferiore al giure ordinario, tuttavia non può autorizzare per queste ragioni a mandare un soldato alle compagnie di disciplina. I propositi debbono esser concretati, non debbono consistere in un documento che voi avete trovato nelle tasche dei pantaloni borghesi di questo soldato, in una lettera la quale attesti i suoi vincoli precedenti con associazioni operaie o col partito socialista. D'altronde il regolamento deve essere interpretato con una certa equanimità.

Quel regolamento fu fatto sotto l'impressione del *barsantismo*, sotto l'impressione delle congiure, perchè allora non era ancora spuntato sull'orizzonte quel partito che solamente più tardi, quando le classi dominanti lo considerarono un pericolo maggiore che non fossero le antiche congiure, fu dichiarato sovversivo. Se oggi dichiarate sovversivi i socialisti, domani i repubblicani, dopodomani potete dichiarare sovversivi i cittadini che vengono sotto le armi dopo aver partecipato ad uno sciopero; perchè gli scioperi, secondo la giurisprudenza poliziesca italiana, sono considerati reati, non ostante la lettera e lo spirito del Codice Zanardelli.

Seguendo questi criteri, voi verreste a costituire un esercito dentro l'esercito. Se voi dichiarate sovversivi tutti i socialisti e li mandate alle compagnie di disciplina, ma voi le ingrosserete tanto queste compagnie da costituirne un esercito di ribelli; cosa di cui noi non avremo che da rallegrarci, (*ilarità*). Ma badate che in questo modo (e questa è questione che deve essere risolta da voi nel vostro interesse), in questo modo voi scavate sempre più l'abisso che separa l'esercito dalla nazione. Questo esercito, che già, come diceva l'amico Costa, avete ridotto a difesa di classe, voi lo fate apparire come un congegno anche più terribile, più formidabile contro la civiltà.

Infatti, che cosa ne fate con questo vostro congegno? Voi ne formate un sistema di inquisizione contro il pensiero. Pensate a questo, se credete davvero, quanto dite, che l'esercito debba essere il primo baluardo delle vostre istituzioni. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra.

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra. L'onorevole Bissolati dalle mie parole,

che forse avranno reso malamente il mio pensiero, ha voluto trarre la conseguenza che il sotto-segretario ed il ministro della guerra si lavino le mani in queste faccende, e ne riversino tutta la responsabilità sul comandante il III Corpo d'esercito. No, onorevole Bissolati: il ministro della guerra accetta intera la responsabilità del verdetto pronunciato dalla Commissione di disciplina e confermato dalle autorità militari superiori.

Ciò premesso, dirò all'onorevole Bissolati che egli ha parlato bene, ma il caso non era proprio quello da lui descritto.

Ci sono certe piccole *nuances* che bastano a far sì che dalla fede si vada fino alla propaganda. Ora alla fede nessuno può guardare, ma alla propaganda sì: perchè questa nell'esercito non si può assolutamente permettere. Del resto credo che l'onorevole Bissolati, della cui fede socialista nessuno può dubitare nè ora nè in passato, sia anche stato sotto le armi ed abbia fatto il soldato come tutti gli altri cittadini, e non mi risulta che egli sia stato mandato a compagnie di disciplina. Ebbene, onorevole Bissolati: consigli i suoi compagni di fede a comportarsi secondo la sua stessa condotta e stia certo che essi non vedranno mai compagnie di disciplina. (*Bene! — Viva ilarità.*)

Verificazione di poteri.

Presidente. Essendo così esaurito il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca: Verificazione di poteri; elezione contestata del Collegio di Forlì (eletto Cipriani).

La conclusione della Giunta è la seguente:

« La situazione giuridica dell'eletto non essendo mutata dopo l'elezione del 4 luglio 1897, annullata per ineleggibilità dalla Camera nella sua tornata del 30 novembre 1897, la vostra Giunta in omaggio all'articolo 27 del regolamento della Camera ne deve proporre l'annullamento. »

Intorno a questa conclusione ha facoltà di parlare l'onorevole Mirabelli.

Mirabelli. Dinanzi al grave problema costituzionale di eleggibilità, sul quale oggi siamo chiamati e decidere, io ripiglio il mio discorso del 30 novembre nella parte ultima, in quella cioè relativa al diritto statutario delle assemblee elettive in tema di accertamento di poteri, tralasciando l'altra, più

strettamente giuridica, intorno alla interpretazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 1° dicembre 1889 su la retroattività della prescrizione ne' rapporti con la cosa giudicata.

Per vero, oggi sarebbe facile anche a me, che corro da intruso il campo del diritto penale, confutare il valoroso collega Nocito: che, nel dibattito del 30 novembre, confuse il caso della retroattività della pena più mite, determinata dalla nuova legge, su' giudicati col caso in esame, che riguardava e riguarda unicamente la retroattività delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione dell'azione penale.

Nè sarebbe difficile contraddire l'amico personale Gianturco: il quale — se potè aver ragione nella risposta al collega Manna, affermando che non è sancita nell'articolo 2 del Codice la retroattività della nuova legge su' giudicati, se non in quei casi, ne' quali la nuova legge abbia cancellato il reato — ebbe evidentemente torto, quando dalla soppressione de' capoversi, come erano nel disegno del nuovo Codice — contenenti la estensione delle disposizioni più favorevoli sempre a tutti i casi, tra cui i giudicati — volle argomentare che l'articolo 42 del decreto legislativo non abbia potuto far rivivere questa norma per i casi di prescrizione: perchè, secondo lui, il potere esecutivo avrebbe, in tal guisa, esorbitato dai confini segnati dal Parlamento alla facoltà di emettere il decreto di coordinamento sovvertendo i principii generali del Codice.

No: se fosse qui l'amico personale Gianturco, vorrei dirgli: il Governo fu autorizzato appunto a dettare norme di carattere transitorio per l'applicazione del nuovo Codice, e l'articolo 42 non è se non una disposizione di carattere transitorio.

Il potere esecutivo sconfinò forse, spostando e alterando tutto l'organamento della competenza: giacchè, per dettato statutario, non è lecito modificare l'ordine delle giurisdizioni se non per legge; — ma con l'articolo 42 restava ne' limiti tracciati dal Parlamento al Governo; nè erano sovvertiti i principii fondamentali del Codice, perchè non la nuova pena più mite rendeva retroattiva, bensì le norme più favorevoli in tema di prescrizione.

Tutta l'altra indagine su la genesi dell'articolo 42 è sofistica, e lascio stare che l'amico Gianturco sarebbe davvero imbaraz-

zato a confortare di prova le enunciazioni da lui fatte sul problema giuridico del Cipriani nel campo della dottrina e della giurisprudenza; — ma devo soltanto osservare che dallo stesso ragionamento suo, secondo cui la norma della retroattività delle disposizioni più favorevoli all'imputato, segnata nell'articolo 2 del Codice, è riferibile ai procedimenti in corso, sorge evidente e spontaneo il concetto che — se l'articolo 42 avesse inteso di rapportarsi soltanto ai procedimenti in corso, rispetto alla prescrizione dell'azione, — non ci sarebbe stato bisogno di ripetere il concetto già racchiuso nell'articolo 2 del Codice: onde, se nell'articolo 42 fu omessa la designazione dell'imputato (e già la parola *imputato*, per le dichiarazioni del Marcora, del Luchini e del Brusa, deve intendersi in senso lato), il corollario logico e giuridico, che scaturisce irrefragabile, è che si volle estendere le disposizioni più favorevoli, in via di eccezione per la prescrizione dell'azione penale, a quei procedimenti, che già esauriti sotto l'imperio del Codice vecchio, sarebbero stati troncati per prescrizione, se al tempo loro fossero state in vigore le norme più liberali e civili, sancite dal Codice nuovo.

Questo è il fulcro della interpretazione nostra: la quale parve e pare anche oggi a me, all'amico Semmola ed al collega Manna, che sia suffulta dalla Relazione, che il ministro Zanardelli antepose al decreto del 1° dicembre 1889, quando, prendendo a parlare della terza parte di esso, diceva: « Le poche disposizioni che compongono il terzo ed ultimo capo del presente decreto, sono le sole che abbiano un vero carattere transitorio, perchè appunto di applicazione temporanea, concernenti cioè i fatti commessi e le condanne pronunziate anteriormente al 1° gennaio 1890 ». E più giù: « La posizione giuridica del colpevole (dichiarata tale sotto l'impero del nuovo Codice) è analoga a quella di colui che subì la condanna in un tempo anteriore, entrambi avendo commesso il fatto sotto l'impero della legge antica. » E, finalmente, poco dopo: « L'articolo 42 aggiunto dalla Commissione, e che trova spiegazione nei processi verbali delle sue adunanze, venne da me accolto per risolvere dubbi che potessero insorgere in tema di prescrizione ».

Ed il ministro Gallo, che allora presiedeva la Giunta, ci diede in fondo, senza accorgersene, ragione: però che, se è vero, come

egli disse, che al 1° gennaio 1890 non esisteva la condanna, la ineleggibilità del Cipriani non ammette più dubbio. Se non che al 1° gennaio era caducata la condanna, non già a causa del decreto di grazia che condonava solamente la pena, ma in forza della retroattività delle nuove disposizioni più miti in tema di prescrizione dell'azione penale.

Nè contro questa interpretazione si agiti lo spettro dell'offesa al giudicato e della violazione del principio, che è cardine de' regimi parlamentari.

Il giudicato è un baluardo della libertà, ma non è di ciò che si trattava allora: e nemmeno del principio, che risale ad Aristotile, intorno alla divisione de' poteri. Si trattava — pur volendo scagionare la parola del giudice con lo stato dubbio della vecchia disposizione — di fissare l'applicazione di una nuova disposizione legislativa, venuta di poi, per progresso della civiltà giuridica.

E qui il valentuomo, che volle risolvere legislativamente il dubbio, il ministro Zanardelli, ci può dire se l'interpretazione mia e del collega Manna fu errata: ei — che in uno scatto generoso della sua coscienza giuridica, quella parola del giudice meco stigmatizzò, come una *iniquità* — può, con la sua autorità, dando valore ad una interpretazione scaldata dal soffio della libertà, spegnere in nulla un dissidio fatale, questo antagonismo fra i diritti dell'Assemblea e le manifestazioni autentiche della volontà popolare.

Perchè, o signori, lasciando ora l'interpretazione giuridica dell'articolo 42 del decreto legislativo, è appunto qui che si rianoda la questione. E perciò io non sono dello stesso avviso, espresso dall'amico personale Di Sant'Onofrio, nella sua sobria relazione: che niente, cioè, sia mutato dopo l'annullamento del 30 novembre.

No, collega Di Sant'Onofrio: dopo l'annullamento del 30 novembre c'è l'elezione del 23 gennaio, un nuovo decreto imperatorio della sovranità popolare. (Bene! *all'estrema sinistra* — *Rumori*).

E, dinanzi a questa manifestazione solenne della sovranità elettorale, ci si affaccia il problema costituzionale: qual'è il diritto della Camera elettiva in tema di accertamento di poteri e quale il dover suo?

Di Sant'Onofrio, *relatore*. Noi applichiamo la legge.

Mirabelli. Questo è il compito del potere giudiziario. Ma la questione qui è altra.

La questione si allarga, si emancipa dalle strette pastoie di una rigida disposizione legislativa ed assume nella sfera superiore dell'ordinamento de' poteri pubblici e dei limiti, su' quali si fondano, nella costituzione organica dello Stato, le guarentigie della libertà.

Il principio della suprema potestà delle rappresentanze elettive per la verificaione de' loro poteri è di essenza in uno Stato moderno — perchè le elezioni sono il fondamento di tutto quanto il potere dello Stato: e il problema, vecchio nella storia politica d'Europa, è sempre vivo nel diritto costituzionale de' popoli liberi, perchè impenitente è l'arbitrio politico contro la libertà e l'emana-zione del volere popolare. (*Bravo!*)

E questo principio, incontrovertibile per Roberto Mohl, che riconosce nella rappresentanza popolare, come principal privilegio e condizione essenziale di sovranità, la giurisdizione assoluta e intangibile di validare le elezioni, è consacrato non solo nel nostro Statuto albertino, con l'articolo 60, ma in tutte le costituzioni più liberali del mondo: in Francia con l'articolo 10 della legge costituzionale su le relazioni de' poteri pubblici del 16 luglio 1875; nel Belgio, con l'articolo 34 dello statuto del 7 febbraio 1831; in Germania, con l'articolo 27 (§ V) della Carta 16 aprile 1871; nelle costituzioni americane, elvetiche: e l'Inghilterra si è dibattuta per secoli contro la Corona, per rivendicare a sè, rappresentata ne' Comuni, questo diritto eminente — che dal 1586 sotto il regno di Elisabetta e poi dopo le elezioni del primo Parlamento di Giacomo I, sotto Carlo I fino alla rivoluzione, rappresenta nella storia costituzionale britannica una conquista preziosa della civiltà. (*Bravo!*)

Nè si dica che di questo diritto sovrano si sia spogliato il Parlamento inglese.

È vero: un senso di alta imparzialità dopo lotte secolari e ribellioni nobili della coscienza politica e morale della nazione contro le furfanterie di Governi e di Assemblee consigliò all'Inghilterra — che ha nella storia delle franchigie pubbliche svolgimenti suoi peculiari — una mutilazione di tale principio; ma fu una mutilazione, come disse il Luzzatti, *volontaria e gloriosa* — non un'abdicazione. No: attraverso i Commissari di elezione, la Corte di elezione, la Corte di giurisdizione somma-

ria, la Corte di assise o la Corte criminale centrale o il ripartimento dell'alta Corte di giustizia, Banco della Regina, e la Corte di Contea, l'ultima parola sul responso giudiziario spetta al Parlamento, alla Camera dei Comuni.

Questo il cardine della legislazione inglese.

E tra noi il principio della giurisdizione suprema, nelle assemblee elettive, in materia elettorale — ch'è conforme a' dettami più autorevoli della scienza e all'ordinamento degli Stati contemporanei più progrediti — risorgente e soccombente co' fremiti e i rantoli della libertà, nelle costituzioni italiche, tra la fine del secolo XVIII e la prima metà di questo secolo, dalla cispadana del 1797 alla sicula del 1848, questo principio può patire ingiuria dinanzi al *metuendo* (per usare le parole del Guerrazzi, nell'assemblea italiana nel 1866, per la elezione di Giuseppe Mazzini) *simulacro della giustizia?*

Lo Zanardelli dimostrò, allora, che non si può, *in materia elettorale, imprigionare nella lettera della legge la giurisprudenza della Camera.* « Io udii — continuava Ella, signor ministro, nel 1866 — sempre proclamare fra noi senza reclamo che la Camera in materia di elezioni giudica come un giuri, sicchè è ormai questa una delle più trite massime che si ripetono dalla tribuna. » Ed al relatore De Filippo che eccepiva non potersi considerare la Camera se non come un giurì straordinario, e che i poteri illimitati dei giurati ordinari sono di tale natura perchè si applicano non al diritto ma al fatto, mentre al contrario quando si tratta del diritto non si può menomamente non restare attaccati strettamente alla legge, Ella, signor ministro, trionfalmente osservò che allorquando vien ripetuto questo adagio, che, cioè, la Camera decide nelle questioni elettorali siccome un giurì, non può intendersi già secondo la distinzione da lui fatta del diritto dal fatto, che essa possa in alcune questioni assumere tale qualifica ed in altre ripudiarla, ma bensì che la giurisprudenza della Camera non è una giurisprudenza di stretto diritto, ma di equità, una giurisprudenza che guarda cioè allo spirito più che alla lettera. E citò il Brofferio per ripetere con lui che in materia elettorale la Camera non è legata da qualsiasi interpretazione di altri poteri: evocando i precedenti parlamentari di Paternostro e De Boni, ne' quali si violò perfino lo Statuto, per rendere omaggio al principio della giurisdizione suprema della

Assemblea elettiva in tema di accertamento di poteri.

Il che fu confermato, anche dopo il voto del 22 marzo 1866, contrario alla convalida della prima elezione di Giuseppe Mazzini, per la seconda elezione del 6 maggio 1866, dalla maggioranza del IX Ufficio della Camera: *profondamente convinta* — come disse il Seismit-Doda, nella sua relazione del 18 giugno — *che la Camera fosse essenzialmente un corpo politico, anzichè un corpo giuridico, e che quindi, pronunziando come un giurì, la Camera non potesse far a meno di tener conto di quelle impressioni, di quelle correnti, direi così, morali o politiche, che, partendo dalla opinione pubblica, influiscono, vogliasi o no, sulla coscienza, sull'animo dei giurati.*

E, nel 1886, la nostra Giunta delle elezioni, sostituitasi per la riforma del 1868, agli Uffici, dichiarò, per bocca del relatore, mio amico personale Arcoleo, che « ogni potere si serve dei mezzi suoi. L'Assemblea popolare può peccare, in tal caso, di arbitrio per deficienza di ragioni; ma non può accusarsi di incompetenza per invasione di poteri. » E qui il resoconto della Camera plaudì. « Quando lo Statuto — continuò l'onorevole Arcoleo — consente ad un ramo del Parlamento in una data materia facoltà esclusiva, diviene in quella potere legislativo; ed anche potere costituente, dove è ammesso il metodo della onnipotenza parlamentare. »

Sì, o colleghi, voi — disconoscendo questo principio statutario e sovrano — rinnegate la vostra ragion di essere nella storia moderna: voi soltanto questo diritto potete collegare ad una esigenza superiore, all'esigenza superiore di un'autorità — che procede all'unisono con tutta l'evoluzione della libertà in Europa, e da cui ogni potere, il potere nostro compreso, scaturisce e rampolla: la sovranità elettorale, il diritto che hanno i popoli moderni di eleggere liberamente i propri rappresentanti.

Il barometro politico, diceva il Gladstone, deve corrispondere alle condizioni meteorologiche della coscienza popolare: e il Glasson osservava che il regime parlamentare non dipende dalle sole Camere, ma dalla nazione. Il Parlamento, dunque, ha il dovere di ascoltare la gran voce del Paese e di non conculcarne i responsi.

Questo l'imperativo categorico.

Emanazione legittima della sovranità popolare, non può, — senza tradire la propria origine e il significato etico, razionale, poli-

tico nella storia del diritto pubblico moderno — non può porsi in contrasto, in antinomia con i decreti, che liberamente esprimono la volontà sua. Questi decreti sono, disse il Romilly, *la proprietà inalienabile della patria.*

Noi oggi abbiamo, dunque, il diritto supremo di decidere intorno alla validità della elezione Cipriani — e abbiamo il dovere di ascoltare, reverenti, la voce rinnovellata dell'urna, se non vogliamo dar ragione a quel motto celebre del Batby nel Corpo legislativo francese, parafrasato nell'arguta barzelletta dell'amico Arcoleo, secondo cui *il Corpo elettorale opina, la Giunta per la verifica de' poteri elige, la Camera prende atto!* Così, nel 1866, il Parlamento italiano dopo aver per due volte annullata l'elezione di Giuseppe Mazzini, la convalidò, dinanzi alla terza manifestazione della sovranità elettorale: e, in Inghilterra, sotto il regno di Giorgio III, lottarono diciotto anni per restituire nella Camera dei Comuni il seggio a Jhon Wilke.

Noi, sì, dobbiamo, ripeto, ascoltare con riverenza la voce rinnovellata del Paese: perchè il diritto pubblico italiano, il diritto pubblico moderno in tutta l'Europa, si poggia sul principio della sovranità elettorale.

I plebisciti, che si leggono su quelle tavole, sono il documento storico e giuridico di questa sovranità, che, non riconoscendo limiti e quindi non fuorché la potenzialità di ulteriori esplicazione razionali e giuridiche, non può nè dev'essere perturbata o menomata da considerazioni illegittime e partigiane su l'avvenire politico e sociale della nazione.

Questo principio, consacrato negli statuti siculi del 1812 e 1848 e nel romano del 1849, aneliti strozzati dalla tirannide straniera e dallo spergiuro regale: questo principio, bandito come diritto positivo nei proclami di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele nel 1849 e nel 1860; questo principio, sigillato da' plebisciti, costituisce la moralità costituzionale dello Stato italiano, o, come direbbe John Stuart Mill, *la moralità politica del paese.*

Un'abdicazione della suprema autorità nostra dinanzi ad un responso giudiziario, condannato dalla coscienza politica e giuridica del Paese e il disconoscimento di quel principio, che sorge dalla evoluzione progredita del secolo, intorno alla preminenza della sovranità elettorale, sarebbero ignominiosi: e noi, da qui, sentinelle avanzate del diritto e

della libertà, protestiamo! (*Bene! Bravo! — Molti deputati si congratulano coll'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Avendo io finora votato contro le deliberazioni della Giunta, con le quali si proponeva alla Camera l'annullamento delle elezioni Cipriani, sento il bisogno di dire alla Camera le ragioni dalle quali io sono mosso nel negare anche oggi il mio voto alla proposta che discutiamo.

Oramai sono tredici anni che la questione dell'elezione Cipriani viene davanti alla Camera. Venne nel maggio e nel luglio del 1885; poi nel 1886 e nel 1887: e finalmente nel 1897. Tutte le volte che la questione si è presentata alla Camera, la Giunta delle elezioni, con relazioni stereotipate una sull'altra, ha proposto e la Camera ha approvato l'annullamento della elezione.

Senonchè mentre la Giunta proponeva e la Camera deliberava per l'annullamento, il corpo elettorale convocato opinava, direbbe l'onorevole Arcoleo, diversamente, rileggendo Amilcare Cipriani.

Dunque, ripeto, sono ormai tredici anni che esiste una divergenza di opinioni, un contrasto tra il modo di vedere della Camera dei deputati ed il modo di vedere, non di uno, ma di diversi collegi elettorali: perchè diversi sono stati i collegi elettorali che hanno eletto a deputato l'onorevole Cipriani. E, a modo mio di vedere, questa persistenza del corpo elettorale nell'eleggere il Cipriani, deve consigliare al Parlamento di pensar bene prima di ostinarsi nella sua decisione.

Posta così, in questi semplici termini, la questione diviene essenzialmente politica, nè può, quindi, essere esaminata dal solo punto di vista rigorosamente giuridico.

Vi sono diversi elementi che, a mio modo di credere, giustificano il corpo elettorale. Il primo elemento è l'indole contumaciale della condanna: il secondo la questione dibattutissima della prescrizione.

Io non faccio professione di avvocato: ma quando una questione di questo genere è dibattuta fra uomini di molto valore; quando di recente l'illustre Pessina ha dimostrato quanto erronea fosse la decisione della Casazione di Roma; e quando, col Pessina, altri valorosi giuristi dicono che quella decisione è erronea e sostengono che la prescrizione doveva essere applicata, nasce il dubbio se

sia applicabile l'articolo dello Statuto citato dalla Giunta.

Vi è altresì un altro fatto che giustifica, o almeno spiega, questa persistenza del corpo elettorale nell'eleggere il Cipriani: fatto eminentemente politico che nessuno può negare: vale a dire il decreto di grazia. Quella grazia, concessa per consiglio dei suoi ministri dalla Corona, indica forse che la Corona abbia voluto perdonare o, dirò meglio, fare la grazia a un condannato volgare, a un condannato per reato comune? No! quel decreto di grazia fatto in quell'epoca in cui il Ministero credette (e fece bene) d'invitare la Reale Famiglia a visitare le Romagne, aveva indubbiamente un carattere eminentemente politico.

Quindi vedete, onorevoli colleghi, che la questione Cipriani è questione complessa; che non può guardarsi soltanto con criterii giuridici; che anzi, dovendo esser decisa dalla Camera, corpo essenzialmente politico, deve essere guardata con criterio politico.

Nè io, nè alcuno il quale abbia sentimento veramente liberale, può accettare una teoria che l'onorevole Mirabelli attribuiva ad un nostro carissimo collega. I parlamenti non possono, per la loro essenza e per la loro natura, assorbire i poteri speciali che le leggi dello Stato attribuiscono ad altri corpi: altrimenti il Parlamento sarebbe quello che era la Convenzione, e il giacobinismo si sostituirebbe al liberalismo. Ed io che sono un liberale, ma non sono un giacobino (*Oh! oh!*) desidero la separazione dei poteri. Ma la funzione della Camera dei deputati in materia di elezioni è, dirò così, tutta speciale.

L'onorevole Zanardelli, in una memoranda seduta dell'anno 1866, con la eloquenza che tutti ammiriamo in lui, definiva il carattere, l'indole, la missione, i poteri della Camera elettiva nelle questioni elettorali. Ed io ricorderò le parole dell'illustre uomo (che sono lietissimo di vedere a quel posto) in quella occasione, perchè quelle parole indicano che l'onorevole Zanardelli aveva chiarissimo il concetto della questione, non soltanto come eminente giurista, ma anche come uomo politico.

Egli diceva al relatore, il quale si trincerava nei limiti della legge, come pare vi si trincerò oggi il mio egregio amico onorevole Di Sant'Onofrio...

Di Sant'Onofrio, relatore. È nostro obbligo.

Lazzaro. ...queste parole: « Veramente è la prima volta che in materia elettorale vuolsi imprigionare così strettamente la giurisprudenza della Camera nella lettera della legge. »

Io veggo in tutta questa questione qualche cosa che sa di politica: ed io, appartenendo ad un corpo politico, non potrò dare il mio voto alle conclusioni della Giunta.

E d'altronde, vogliamo noi continuare in questa spiacevole divergenza (non dirò lotta perchè lotta non ci potrebbe essere) fra la Camera e il corpo elettorale? È buona politica continuare in questo stato di cose che urta gli animi e perturba lo spirito pubblico di intere provincie? Non mi pare.

Io penso che lo annullare l'elezione Cipriani sia, se volete, un atto legale, ma sia anche impolitico.

E perciò, torno a dire, ricordandomi di essere uomo politico, negherò oggi il mio voto alle conclusioni della Giunta, e lo negherò sempre anche in avvenire tutte le volte che questa questione sarà ripresentata negli stessi termini alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri.

Ferri. Come diceva l'onorevole Lazzaro, sono oramai quindici o sedici anni che la Camera italiana ha davanti a sé la questione Cipriani. Ma specialmente dalla discussione profonda che si è fatta nella seduta del 30 novembre scorso, la Camera ha visto che, in realtà, la questione Cipriani si è sdoppiata in due; e che quella che noi dobbiamo decidere oggi è politicamente e giuridicamente diversa da quella che la Camera ebbe a decidere parecchie volte nel primo periodo.

La prima questione Cipriani era un malanno portato da un atto dell'autorità giudiziaria; la seconda, l'attuale, è una difficoltà portata da un atto del Governo.

Mettiamo quindi subito in chiaro questo: che quando noi sosteniamo, contro le conclusioni della Giunta delle elezioni, che la Camera debba dichiarare eletto Amilcare Cipriani, non ci mettiamo in contrasto, come nel novembre scorso sosteneva l'onorevole Gallo, coi pronunziati dell'autorità giudiziaria.

In questa seconda questione Cipriani, l'autorità giudiziaria non c'entra più. C'entra un atto del Governo che, col Decreto del 1888, ha fatto la grazia per metà.

Io voglio anche riconoscere che, allo stato

del Codice penale del 1859, il Decreto di grazia forse non poteva risolvere completamente la questione, in quanto gli articoli 135 e 136 non ammettevano nel potere esecutivo la facoltà di cancellare anche le conseguenze di una pena che la grazia poteva soltanto commutare o togliere.

Ma la responsabilità politica del Governo sta in questo: che, sopravvenuto il Codice del 1890, e l'articolo 87 di questo Codice che dà al Governo la facoltà di rendere la grazia estensiva alle conseguenze penali, e soprattutto all'interdizione dai pubblici uffici, nonché alla pena, il Governo ha lasciato, per il solito suo sistema, senza provvedimento una questione che sapeva essere, sotto la cenere, sempre ardente nell'opinione pubblica.

Dico, secondo il suo solito; perchè, come affermava poc'anzi il collega e compagno Costa, il Governo in Italia fa sempre così.

Una qualunque questione finchè rimane allo stato normale, resta insoluta ed obliata dal potere esecutivo: il quale, però, si affretta a risoluzioni più o meno tumultuarie, più o meno provvide, sotto la pressione del disordine di piazza o dell'elezione politica. Il Governo avrebbe dovuto provvedere prima. Non ha provveduto, e perciò noi oggi dobbiamo decidere, ancora una volta, la questione Cipriani.

Non so se l'onorevole guardasigilli, per coerenza alle opinioni da lui sostenute non solamente nella questione relativa all'eleggibilità di Giuseppe Mazzini, che i colleghi Mirabelli e Lazzaro hanno ricordata, ma anche in coerenza alle sue opinioni giuridiche, sostenute negli atti preparatori del Codice penale, vorrà oggi sostenere la eleggibilità di Cipriani.

Non sappiamo se, invece, il Governo si riserbi, dopo la deliberazione della Camera, di compiere un atto che venga ad eliminare, per iniziativa sua, la difficoltà non risolta della interdizione dai pubblici uffici per Amilcare Cipriani.

Noi, da questi banchi, non possiamo nè dobbiamo dire al Governo, quello che egli può e deve fare. Noi osserviamo la questione dal nostro punto di vista, e dobbiamo insistere, non dico circa il significato giuridico, che qui non entra, ma circa il significato politico della questione. Imperocchè, qualunque cosa diciate, rimarrà sempre vero che noi ci troviamo dinanzi a un conflitto fra la rap-

presentanza legale e la volontà popolare del paese.

Voi avete la deliberazione della Camera del 30 novembre 1897, che non volle usare della sua assoluta sovranità nel dichiarare eleggibile Amilcare Cipriani.

Dico assoluta sovranità, perchè l'art. 60 dello Statuto, stabilendo che ogni Camera è sola competente a giudicare della validità dei titoli dei suoi membri, dà alla Camera una sovranità, nel vero senso della onnipotenza parlamentare, per cui essa può dichiarare validi i titoli di uno dei suoi membri, se crede che a ciò la consiglino la necessità e l'opportunità politica.

La Camera ha creduto di non usare di questa sua sovranità; e allora il 23 di gennaio, la volontà popolare del collegio di Forlì, le ha risposto rileggendo per l'ottava o la decima volta Amilcare Cipriani.

Il conflitto, dunque, esiste, e voi lo dovette risolvere.

È inutile dire che noi del gruppo parlamentare socialista ci associamo completamente alla proposta fatta dall'amico Mirabelli in nome del gruppo repubblicano, perchè noi crediamo che le libertà politiche ed il principio della sovranità popolare siano una condizione per lo sviluppo ulteriore delle domande e del programma del nostro partito, e siamo quindi solidali nella difesa di queste libertà politiche e di questi principi di sovranità popolare che sono, d'altronde, la cosa più ortodossa in quanto alle regole fondamentali che hanno disciplinato le nostre istituzioni costituzionali.

Non è colpa nostra se, al cinquantenario dello Statuto, siamo noi di questa parte, noi così detti rivoluzionari, che dobbiamo invocare il rispetto ortodosso delle pubbliche libertà e dei principii di sovranità popolare garantiti dallo Statuto medesimo.

Non è colpa nostra; ma noi vogliamo usare di questo diritto, perchè tale è la nostra coscienza politica e tale il nostro tornaconto di partito.

Ed allora noi vi diciamo che la questione non è più giuridica; perchè anche quando l'onorevole guardasigilli vorrà dirci se creda applicabili le attuali disposizioni di legge a rendere ineleggibile Amilcare Cipriani, noi non dovremo dimenticare che non si tratta qui di invalidare la forza della cosa giudicata, nel qual caso soltanto si farebbe una

invasione del potere legislativo nella sfera del potere giudiziario. Io posso perfettamente convenire che l'articolo 2 del Codice penale non è forse rigorosamente applicabile al caso Cipriani, perchè noi tutti sappiamo che il progetto del Codice penale aveva alcuni capoversi che si riferivano alla retroattività sulle sentenze passate in giudicato; capoversi che non esistono più nell'articolo 2. Io quindi posso, dal punto di vista giuridico, ammettere che l'articolo 2 non risolva il caso Cipriani. Ma ricordo però che v'è un articolo 42 delle disposizioni transitorie del Codice penale e ricordo un articolo di legge che non è stato mai menzionato nelle discussioni passate: cioè l'articolo 99 del Codice penale, il quale stabilisce che la prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, e che nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare.

L'articolo 99 vi dà dunque la vera natura giuridica della prescrizione che il Codice penale ha voluto togliere dalla libera disponibilità dell'individuo a favore del quale sta la disposizione di legge.

Ora se l'articolo 42 delle disposizioni transitorie parla non soltanto della prescrizione dell'azione penale ma anche della prescrizione della condanna, cioè della condanna dipendente da sentenza divenuta irrevocabile (perchè tale è il significato costante di questa parola nella nostra legislazione), è evidente che l'articolo 42 deve estendere la sua efficacia al caso Cipriani. E siccome da nessuno è messo in dubbio che la controversia giuridica del termine di applicabilità della prescrizione, secondo la pena in astratto e secondo la pena in concreto, fu risolta dal Codice vigente nel senso che la prescrizione penale deve operarsi sulla pena concreta e non su quella che si potrebbe applicare, è evidente che l'articolo 42 trova la sua intera applicabilità d'ufficio secondo lo articolo 99 del Codice penale, al caso Cipriani.

Ma, ripeto, noi non vogliamo attardarci molto circa questa questione tecnicamente giuridica.

Noi, pur sostenendo il fondamento legale e giuridico della eleggibilità di Amilcare Cipriani per cessazione avvenuta *ope legis* della interdizione di lui dai pubblici uffici fino dalla pubblicazione del Codice penale e delle disposizioni transitorie, tuttavia non

consideriamo la questione se non dal lato politico e diciamo: veda la Camera se le convenga di persistere in questo conflitto con la sovranità popolare.

Non siamo noi che ce ne lamenteremo. Noi anzi crediamo che, indirettamente, sia un vantaggio per le nostre idee e per il nostro partito il provocare la coscienza politica del paese a questa ginnastica di resistenze e di legali ribellioni contro la rappresentanza legale che si allontana dal verdetto di quella coscienza popolare che pure, nell'intestazione delle leggi, è per lo meno la metà della base giuridica e politica delle nostre istituzioni costituzionali.

Quindi, se volete persistere in questo conflitto, persisteteci. Noi, per parte nostra, noi del gruppo parlamentare socialista, presenteremo un disegno di legge, quando la Camera oggi non accolga la nostra proposta, di dichiarare eleggibile ed eletto Amilcare Cipriani, per dimostrare come noi vogliamo adoperare la legalità, fino all'ultimo, affinché sia resa giustizia a chi ha diritto d'invocarla, e si accordi autorità a questo verdetto della coscienza popolare che (noi ve lo annunciamo fino da ora) non è punto disposta a cedere. E come altra volta ha persistito, nella prima fase della questione Cipriani, fino a costringere il potere esecutivo a dare il decreto di grazia, che fu strappato appunto con le successive elezioni, così fin da ora vi diciamo che la coscienza popolare non è disposta a cedere neppure nella seconda fase della questione. Perchè il buon senso popolare fa questo dilemma: o voi credevate Amilcare Cipriani un malfattore, e non dovevate fargli la grazia; o voi gli avete fatto la grazia considerando la condanna ingiusta, ed allora non dovevate adoperare l'ipocrisia legale di lesinare la grazia a metà, lasciandogli l'incapacità civile e politica.

Contro questo sentimento di rettitudine morale e politica si spunteranno tutte le forze legali di questa Rappresentanza politica del nostro paese. Noi, per amore di pace e di ordine veramente civile e di progresso, desideriamo e preferiamo che la Camera risolva, con un atto della propria sovranità, la dibattuta, lunga ed ormai cronica questione.

Comunque, noi siamo parati a continuare nella propaganda, perchè la sovranità popolare si affermi, in conflitto con la rappresen-

tanza legale; e qui aspettiamo di vedere quali saranno le ulteriori vostre decisioni. (Bene! Bravo! *a sinistra* — Ooh! ooh! *a destra e al centro*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. (*Segni di attenzione*).

Cavallotti. Non sapevo, lo confesso, che oggi si sarebbe discusso della questione Cipriani; ed è la sorpresa che ho provato nel vederla, entrando nell'Aula, iscritta nell'ordine del giorno, che mi spinge a dire due brevi parole. E le dico, semplicemente, per esprimere il rammarico che destò in me, che mi scostò, per tante ragioni, dalle opinioni di Amilcare Cipriani, la grande, la troppa precipitazione con cui fu iscritta nell'ordine del giorno la presente discussione. Siedono in quest'Aula, da un anno, deputati la cui elezione è incriminata o per fatti di corruzione o per fatti che, anche senza toccare le persone degli eletti, rendono, in ogni modo, disonorevole ed ignobile la elezione loro. Ancora, in quest'ultimi giorni, leggevo relazioni intorno a deputati *sub iudice*; leggevo una magistrale relazione del mio amico Marcora, e mi venivano alla mente ben tristi considerazioni sulla decadenza a cui sono scesi oggi gli ordini elettorali del nostro paese. Questi deputati siedono ancora qui nella Camera, aspettando il giudizio; ma si direbbe che la Camera si senta meno offesa, dalla presenza di deputati la cui elezione è inquinata da fatti che fanno torto alla legge morale, anzichè dalla presenza di un uomo sulle opinioni del quale è lecito il giudizio di ognuno, ma dinanzi alla figura del quale possono inchinarsi gli animi nobili di ogni partito. (*Approvazioni a sinistra*).

Ciò fa torto agli ordini politici del nostro paese, come fa torto tutto ciò che sente di paura: perchè la paura non è che confessione di debolezza e gli ordini politici se ci tengono al proprio prestigio non debbono mai confessarla, anche quando la sentano. Desta un senso di pena il vedere che gli ordini politici e parlamentari nostri abbiano tanto risentito dell'ambiente malsano formato intorno a noi dalla corruzione dei costumi, dalle colpevoli indulgenze, dalle impunità, dagli scandali, che oggi si sentano meno offesi dalla presenza, ripeto di rappresentanti la cui elezione può offendere, o per una ragione o per l'altra, quel sentimento di onore, che è insito nell'animo di tutti noi, che non da

quella di un uomo che, esponendo la sua vita a Domoko, ha tenuto alto il nome della patria.

In verità, io deploro che il Governo non abbia pensato ad affermare, all'indomani di quella pagina bella per il nome italiano, la eccellente occasione che gli si offeriva. Deploro che un Governo conservatore non si sia presa la bella soddisfazione di amor proprio di rispondere vittoriosamente ad un partito che sopprime i confini delle patrie, compensando in uno dei suoi capi l'onore e la gloria da lui recata alla patria.

In quisquilie di legge non entro. Tengo indegnamente il diploma di avvocato; ho portato anche più indegnamente la toga, ma i tarli mi hanno mangiato i codici (*Ilarità*): quindi da allora non m'impiccio in questioni giuridiche e di procedura. Ricordo soltanto che quando l'ultima volta fu discussa la questione in quest'Aula, l'onorevole Manna, mi pare, dimostrava, con poderosi argomenti, che l'articolo 2 del Codice penale, che dichiara nulli gli effetti penali per un fatto che, secondo la legge del tempo, e secondo una legge posteriore non costituisca reato, era esattamente applicabile al Cipriani. Mi ricordo anche che dal banco dei ministri è sorto il ministro Gianturco a dichiarare che questa sarebbe stata un'eresia di diritto, contro cui la coscienza giuridica insorgeva, che l'approvare una simile teoria sarebbe stato offendere la maestà della legge. E io, nella mia qualità d'ignorante, faceva entro di me questo raziocinio: che il ministro di grazia e giustizia si dava, come si dice, la zappa sui piedi da sè; perchè la prova che la coscienza giuridica del Paese, che la maestà del diritto non erano offese stava in ciò che custodi del diritto non meno competenti di lui, e forse più competenti di lui, sostenevano la tesi precisamente opposta; di modo che tra l'uno e gli altri non poteva intervenire che l'autorità della Camera la quale, per l'articolo 60 dello Statuto, è dichiarata la sola competente a giudicare dei titoli che riguardano la validità dei suoi membri.

La Camera, in questa parte, è sovrana non solo per diritto, ma anche per la lettera precisa dello Statuto; ed è tanto sovrana che, nella passata Legislatura, quantunque ci sia un articolo chiaro della legge elettorale ed uno ancor più chiaro della legge comunale e provinciale, i quali dichiarano che i deputati provinciali non sono as-

olutamente eleggibili, pur tuttavia la Camera, per ragioni politiche, ed anche per sentimenti men belli, di cui è inutile ora discutere, volle darsi la soddisfazione di passare al disopra della legge e così quattro deputati provinciali rimasero, malgrado la legge, nella Camera.

Nessuno gridò o reclamò che fosse stata offesa la maestà della legge perchè al disopra della legge sta lo Statuto, e la Camera in questi casi decide, non secondo ragioni di legge, ma secondo ragioni di opportunità o di apprezzamento politico, sedendo come giuri; precisamente come affermava l'onorevole Zanardelli con quelle parole sue, rammentate dall'oratore che ha parlato prima di me.

E ne volete la prova? Pochi giorni fa diceva un onorevole collega parlando con me: « Fra pochi giorni dovremo discutere la elezione di D'Annunzio: ci è anche per lui, come per Cipriani, un impedimento di legge: ma la Camera è sempre sovrana in forza dell'articolo 60 dello Statuto. »

Benissimo, diceva io, ma l'articolo dello Statuto vale per un caso come per l'altro, poichè la Camera può benè onorarsi di avere nel suo seno tanto chi si chiama Gabriele D'Annunzio, quanto di chi si chiama Amilcare Cipriani. Tutte queste restrizioni artificiali, tutte queste esclusioni non tornano che a danno del diritto sovrano degli elettori; e io ripeto che la Camera non può che andar lieta dell'ingresso in quest'Aula di uomini di alto ingegno e di uomini pieni di alti ideali. Ma se è pur vero che nel mondo nostro e nelle battaglie umane le parole valgono meno dei fatti, che neanche cento strofe di poesie o cento fioretti di eleganze retoriche, (*Bene! a sinistra*) valgono un'ora di sacrificio pel compimento di un ideale, (*Bravo! all'estrema sinistra*) ebbene io dico, quale Camera, che si senta onorata dell'ingresso in quest'Aula dell'autore della *Città morta*, potrà sentirsi disonorata dalla presenza dell'eroe di Domoko? Volete mettervi in contrasto con la volontà popolare? La si è affrontata una prima volta, e poteva bastare perchè si poteva credere che la volontà popolare avesse traversato un periodo di perturbamento elettorale; oggi no.

La volontà popolare, per la seconda volta, riconcentratasi sopra sè stessa, vi dà una ri-

sposta più formidabile, la quale accenna al proposito di darvene una terza ed una quarta.

Voi, uomini d'ordine, uomini conservatori, non avete fatto altro, prolungando tale inutile conflitto, che dare lo spettacolo della resistenza di tutta una regione agli ordini vostri nel nome di un uomo, che impersona alti ideali di valore e di patriottismo. La Camera può decidere per ragioni di giudizio politico e di opportunità, e può del suo diritto sovrano valersi in base ad altri apprezzamenti; ma a voi urta che questo si faccia, perchè dite offesa la maestà della legge.

Ebbene, da questo dissidio voi potete uscire procurando di mettere la legge in armonia con l'opportunità e con gli apprezzamenti politici. Se volete ascoltare la mia proposta, vi dirò: suspendete la discussione fino a tanto che i provvedimenti, annunciati da questa parte, invece che da noi, vengano dall'iniziativa vostra. Non è debolezza, non è fiacchezza di Governo, cedere in date ore ai partiti, che vanno innanzi verso la luce; non è fiacchezza, è atto di previdenza e di fermezza politica, non mai trovarsi in ritardo con quelli che vanno per una via, sulla quale li assiste il diritto! Io faccio dunque una proposta assai semplice: che la Camera sospenda questa discussione, in attesa che il Governo prenda provvedimenti, che mettano la coscienza della Camera stessa in maggiore armonia col verdetto proclamato dagli elettori di Forlì.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia*. (*Segni di attenzione*). Io non parteciperei a questa discussione, anche perchè le mie condizioni fisiche poco me lo permetterebbero, se non fosse che alcuni oratori, i quali hanno parlato, nella rinnovata discussione, contro le conclusioni della Giunta delle elezioni, vollero valersi di mie precedenti opinioni e di miei precedenti discorsi a sostegno del loro assunto.

È più dunque per un fatto personale, che io parlo, che non per volontà di influire in qualsiasi modo sulle deliberazioni della Camera; tanto più, che, fossi io pure dell'opinione dell'onorevole mio amico Mirabelli, tale è il voto precedente della Camera stessa che non avrei autorità di modificarlo.

Ma, ad ogni modo, vedrà l'onorevole Mirabelli, vedranno l'onorevole Lazzaro, l'onorevole Ferri e gli altri oratori che hanno parlato in questa discussione, come io sia coerentissimo alle mie opinioni, sostenendo oggi che il Codice penale non può in alcun modo retroagire sul giudicato del 1883.

L'onorevole Mirabelli, con molta gentilezza, ed ora ed altresì nella discussione del novembre, accennò ad opinioni mie, in forza delle quali la prescrizione si sarebbe dovuta commisurare anche nel caso Cipriani, giudicato nel 1882, non già alla pena astrattamente comminata al reato, ma bensì alla pena concretamente da infliggersi all'imputato.

Ora questa è difatti un'opinione che io ho sempre professata.

E che io l'abbia professata, ben più che a parole, l'ho dimostrato coi fatti.

Imperocchè, se non avessi avuto questa opinione giuridica, questo profondo convincimento rispetto al modo di commisurare la prescrizione, non avrei certamente proposto il decreto di grazia del 1888.

Come mai senza tale opinione giuridica sarebbe stato possibile che io proponessi il condono nientemeno che di quattordici anni di lavori forzati, una grazia, cioè, quale e quanta in tanti anni di amministrazione forse mai mi è accaduto di proporre, soprattutto in tema di reati comuni?

E perchè lo feci?

Perchè ho sempre creduto che la grazia, questa grande prerogativa che è data al potere supremo, questa facoltà di grazia che tanti illustri pubblicisti, come sa l'onorevole Mirabelli, hanno contrastata e creduta funesta, questa facoltà è provvida talvolta anche per riparare a eventuali errori giudiziari, a troppo rigide interpretazioni di legge.

Vedono dunque gli onorevoli preopinanti come io abbia, più che a parole, a fatti, palesata chiaramente l'opinione mia a tale proposito.

Ed in altro modo ho fatto onore a questa mia opinione perchè l'ho sostenuta proponendo una formula conforme all'opinione stessa nel nuovo Codice penale, una formula che rendesse indiscutibile doversi la prescrizione commisurare alla pena concretamente da infliggersi all'imputato. Ma tale formula non poteva io far sì che esistesse nel Codice penale vigente nel 1882, e quindi la mia opi-

nione non ha alcuna importanza di fronte a quel giudicato.

Di ciò sono convinti anche i propugnatori dell'opposta opinione, poichè lo stesso onorevole Mirabelli testè ha ridotto la questione all'esame se giuridicamente possa la nuova legge, il Codice nuovo, retroagire sul giudicato.

Ora, a questo riguardo, mi permettano di dire gli onorevoli oratori che hanno parlato fin qui, che la questione non presenta proprio alcun dubbio, che non può nel caso della prescrizione sostenersi la retroattività. L'articolo 2, su cui prima la retroattività fondavasi, mi pare abbandonato dagli stessi oratori che hanno parlato testè, i quali si rifugiarono specialmente nell'articolo 42 delle disposizioni transitorie.

Ebbene, mi lascino essi dire, nel modo più assoluto perchè sono io l'autore di quelle disposizioni transitorie, mi lascino dire, che soltanto gli articoli 36 e 39 di quelle disposizioni transitorie concernono i giudicati anteriori al 1890, mentre invece l'articolo 42 non può riferirsi che a cause tuttora pendenti, a fatti commessi sotto l'impero del vecchio Codice e non ancora giudicati al momento dell'attuazione del Codice nuovo. Non può riferirsi che a cause pendenti, e basta la sua letterale dizione a dimostrarlo, perchè non ha alcun accenno a giudicati, a condanne.

L'onorevole Mirabelli ha ora citato alcune parole della mia relazione sulle disposizioni per l'attuazione del Codice penale, nella quale è detto che il capitolo terzo, il quale concerne le disposizioni transitorie, si riferisce ai giudicati anteriori al 1° gennaio 1890 e ai fatti commessi anteriormente al giorno stesso. E che perciò?

Congrua congruis; si riferisce in parte a giudicati anteriori, e ciò con gli articoli 36 e 39; si riferisce in altra parte a fatti anteriormente commessi, e ciò con l'articolo 42. Vuole una novella prova l'onorevole Mirabelli che non è possibile interpretare l'articolo 42 come applicabile alle sentenze passate in giudicato? Non ha che a notare come esso non provveda ad un modo qualunque di esecuzione, di applicazione. Veda invece gli articoli 36 e 39; ivi si parla di condanne, e perciò è stabilito il modo con cui si deve dare applicazione al provvedimento, si indica l'autorità che deve applicarlo. Nell'articolo 42 invece niente di tutto questo, per cui se anzichè alle cause pen-

denti di cui devono giudicare i tribunali, dovesse riferirsi a' giudicati anteriori al 1890, esso sarebbe senza possibile applicazione.

L'onorevole Ferri indubbiamente dovrebbe convenire in questo, poichè io ricordo come egli, parmi nel 1890, con apposita interpellanza sostenesse che io nelle disposizioni transitorie avevo troppo esteso la retroattività della legge nuova sui giudicati. Ora io in quell'occasione dichiarai che nelle disposizioni transitorie tale retroattività della legge sui giudicati avevo limitato ai soli casi di condanne capitali o di condanne perpetue, per fatti che il nuovo Codice anzichè con pene perpetue punisce con pene temporanee. E per ciò può dirsi che la mia opinione nel senso della non retroattività nel caso presente la dimostrai in una discussione la quale col caso in discorso non aveva una qualsiasi più lontana relazione.

Ora parlerò assai brevemente a proposito dell'altra citazione che fu fatta del mio discorso del 1866: sono 32 anni da che pronunciai quelle parole, ma le mantengo pienamente. Quel mio discorso del 1866 si riferiva alla elezione di Giuseppe Mazzini. È vero, e lo ricordo perfettamente (e del resto sono state lette le mie parole dall'onorevole Mirabelli e dall'onorevole Lazzaro) è vero che io allora sostenendo l'eligibilità di Giuseppe Mazzini, sostenni pure che la Camera in materia di elezioni giudica come un giuri. Ma gli onorevoli e gentili oratori che citarono quelle mie parole, converranno che esse furono pronunciate in occasione e relativamente a fatti i quali non possono avere alcuna analogia, alcun raffronto, alcuna affinità col caso presente. (*Benissimo! Bravo!*)

Si trattava allora della eligibilità di Giuseppe Mazzini e si opponeva ad essa la condanna per delitti politici, per delitti politici che aveano fatta la unità d'Italia. (*Benissimo! — Applausi*). Ed io dissi allora: questi delitti contro gli antichi Stati non possono sopravvivere alla rivoluzione (*Bravo! Bene! — Applausi*); altrimenti questa Camera (ed eravamo nel 1866) sarebbe tutta un'Assemblea di delinquenti. (*Bravo! — Applausi*).

Questo io sostenni allora e questa è l'occasione in cui io pronunciai quel mio discorso così gentilmente citato.

Ed ora non ho che a dire un'ultima parola, me lo permetta l'onorevole Ferri, pure per fatto personale. Egli disse che la grazia

fatta a Cipriani nel 1888 fu strappata. Ora, mi permetta di dirgli che egli non ha esaminato i precedenti e che il vero è precisamente il contrario. Imperocchè io credo che quegli i quali erano nel 1886 in questa Camera ricorderanno certamente che nel 1887 ebbe luogo una discussione sul tema di questa grazia ad Amicare Cipriani, discussione in cui la grazia era specialmente con vivo calore invocata da parte del mio compianto e carissimo amico Luigi Ferrari. Che cosa dissi io in quella occasione? Dissi che era impossibile che io venissi ad esaminare se era il caso di proporre la grazia, esame che non mi sarei, altrimenti, rifiutato di fare; che era impossibile che all'indagine stessa io addivenissi finchè l'atto coscienzioso di consigliare la grazia non potesse essere esercitato con piena serenità e libertà di giudizio, per modo da non avere neppure l'apparenza di essere determinato da qualsiasi coazione. E infatti sol quando le rielezioni del Cipriani cessarono è seguita la grazia del 1888. Ad uguali richieste io non posso che ripetere le stesse parole. (*Benissimo! — Vicissime approvazioni*).

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. La prego anche di esprimere l'avviso della Giunta sulla proposta sospensiva presentata da alcuni deputati.

Di Sant'Onofrio, relatore. Mi restano pochissime parole da dire massime dopo il magistrale discorso del guardasigilli.

Devo anzitutto una risposta ad un appunto che è stato fatto alla Giunta delle elezioni dall'onorevole Cavallotti, il quale si è lagnato che la Giunta stessa abbia con troppa fretta portato alla Camera questa elezione, mentre altre antecedenti non sono ancora risolte.

Anzitutto osserverò all'onorevole Cavallotti, che qui si trattava di una semplice questione di ineleggibilità già risolta con un precedente voto della Camera, e che non richiedeva nessuna indagine, mentre per altre elezioni pendono inchieste abbastanza lunghe, con comitati inquirenti, i quali richiedono un certo tempo per poter dar termine al loro lavoro. A questo proposito mi piace rilevare un altro fatto, ed è che la elezione di Cipriani è regolarissima, come del resto lo sono, e lo dico a titolo di onore, generalmente tutte le elezioni di Romagna, dove i partiti lottano senza ricorrere nè a

violenze, nè a soprusi, nè a corruzioni. E desidererei che questo esempio che ho accennato nell'adempimento del mio ufficio, venisse seguito in molte contrade d'Italia.

Premesse queste dichiarazioni, aggiungerò che, come cittadino ed anche come deputato, potrei vedere senza timore, anzi con simpatia, il Cipriani entrare a far parte della Camera; poichè ritengo che è bene che tutte le opinioni si manifestino liberamente nella Camera, perchè dalla lotta feconda delle idee possa scaturire il bene della patria. E poi, onorevoli colleghi, la Camera è una grande livellatrice. Ho visto molti che fuori di qui passavano come idoli pericolosi, una volta entrati nella Camera diventare deputati come tutti gli altri, (*Bravo!*) sparire tante prevenzioni, trasformarsi in buonissimi e bravissimi deputati. Però debbo fare osservare alla Camera, che ora come relatore della Giunta delle elezioni non sono nè un cittadino nè un semplice deputato, ma un soldato che ha una consegna spesse volte ingrata, ma sempre nobile ed austera, quella cioè di dover propugnare esclusivamente il rispetto della legge e della cosa giudicata. Lo Statuto all'articolo 40 dichiara i casi di ineleggibilità e fra questi annovera la interdizione dai pubblici uffici.

Da questa inabilitazione era colpito il Cipriani, per effetto di una sentenza passata in cosa giudicata. È vero che nella seduta del 30 novembre, nella quale si è fatta in proposito amplissima ed esauriente discussione, e con argomenti validissimi, da una parte e dall'altra, taluni sostenevano, ed è questo il principale anzi l'unico loro argomento giuridico, che l'articolo 42 delle disposizioni transitorie al Codice penale stabilisce in materia di prescrizione la retroattività della nuova legge penale, anche in confronto della cosa giudicata. Ripeto, questa questione è stata ampiamente discussa in detta seduta e la Camera con solenne votazione, per appello nominale, ha data una prima interpretazione a quest'articolo 42, interpretazione che oggi è stata suffragata dall'elevato discorso dell'onorevole Zanardelli; il quale, essendo egli l'autore del Codice penale, che è onore e decoro del nostro paese, ha assunto la forma di una vera interpretazione autentica.

Quindi la Giunta delle elezioni cosa poteva e doveva fare? Essa doveva prendere gli atti come si trovavano, esaminare la po-

sizione giuridica del Cipriani, non mutata da alcun fatto giuridico posteriore e venire alla conclusione a cui essa è venuta. Ma l'onorevole Mirabelli, così acuto e così forte oratore, osserva: questa posizione giuridica è mutata, è intervenuto un fatto nuovo. Voi non vi trovate nella stessa condizione del 30 novembre ultimo; perchè il fatto nuovo consiste in una novella affermazione della volontà popolare, e di fronte a questa, dovete convalidare la elezione Cipriani.

Osservo all'onorevole Mirabelli, che noi qui non possiamo di ciò occuparci. Noi dobbiamo esaminare ed eseguire la legge, e questa è immutata, e sarebbe un precedente pericolosissimo quello invocato dall'onorevole Mirabelli; poichè se le elezioni dovessero dipendere non dalla legge ma esclusivamente dai colpi di maggioranza, potrebbero succedere fatti ben più gravi, e forse nessuno dei deputati che siede da quella parte (*Accennando all'estrema sinistra*) e forse anche taluni di noi che siamo di opposizione, saremmo cacciati dalla Camera. Sta dunque nel rispetto assoluto della legge, la principale garanzia delle elezioni, ed io credo che tutti dobbiamo informarci a questo principio.

Io non prolungherò questa discussione essendo essa ormai esaurita, e per questa ragione ritengo (ed io credo di essere d'accordo con gli onorevoli colleghi della Giunta che siedono accanto a me) di non potere accettare la sospensiva proposta dall'onorevole Cavallotti.

Ha detto poi l'onorevole Cavallotti ed altri oratori che si tratta di questione politica, ma la Giunta non può entrare e non deve entrare in questioni politiche. Sta al Governo ed alla Camera a decidere le questioni politiche; noi dal punto di vista legale, non possiamo che invitare la Camera ad annullare la elezione dell'onorevole Cipriani.

Presidente. Verremo ai voti.

Caldesi, della Giunta delle elezioni. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caldese.

Caldesi, della Giunta delle elezioni. Io debbo dichiarare, anche a nome dell'amico Marcora, che noi nella Giunta non abbiamo fatta alcuna opposizione alla deliberazione che fu presa in ordine a questa elezione perchè riteniamo

anche noi che la stretta legalità stia contro la eleggibilità del Cipriani.

E questa volta poi non si trattava soltanto di una questione di eleggibilità, ma del nostro dovere di rispettare una votazione già avvenuta alla Camera il 30 novembre dell'anno passato. Però dappoichè ora la questione nella Camera da legale diventa politica... (*No, no!*) sì, tale è diventata per le dichiarazioni precise ed esplicite fatte dai miei amici della parte estrema, anzi da tutti gli oratori, io riprendo la mia libertà di voto... (*Interruzioni — Commenti*)... Non c'è contraddizione, anzi nella Giunta io non ho votato, ho lasciato senza fare opposizione che si presentasse la relazione. Ma ora, e come deputato e come rappresentante della Romagna, che apprezza e condivide il sentimento degli elettori di Forlì, che non sono di una parte piuttosto che di un'altra, ma sono tutta la massa popolare la quale non si può persuadere che un uomo sul quale è passata la grazia sovrana, che un uomo ancora adesso zoppicante per una ferita riportata in difesa della indipendenza della Grecia, tenendo alto l'onore italiano, debba subire una *diminutio capitis*, e continuare ad essere privo dei diritti civili e politici. Ed aggiungo di più che le ultime parole del ministro di grazia e giustizia mi fanno sperare che questo conflitto fra il corpo elettorale e l'Assemblea dei rappresentanti sarà per cessare al più presto. Questo però non mi riguarda; farà il Governo quello che crede. Quanto a me debbo dichiarare a nome anche del collega Marcora che riprendendo la nostra libertà d'azione voteremo contro le conclusioni della Giunta ed in favore della elezione Cipriani (*Bene! Bravo!*) anche come indicazione al Governo per quello che dovrebbe fare secondo me onde dirimere il grande conflitto fra il sentimento popolare e la legge scritta. (*Benissimo!*)

Presidente. Verremo ai voti: la Camera conosce già la proposta della Giunta delle elezioni. Ora l'onorevole Cavallotti insieme con altri quindici deputati propone che « la Camera sospenda ogni discussione sulla elezione di Forlì. »

Onorevole Cavallotti, desidera parlare?

Cavallotti. Mi consenta l'amico mio personale, il relatore della Giunta, che io non comprenda perchè egli si è doluto del mio rimprovero di aver dimenticato certe consuetudini della Camera.

Egli sostiene il giudicato della Giunta allegando la perfetta legalità di questa elezione di Forlì. A me non constava di questa perfetta legalità; ma dessa, in caso, va tutta a vantaggio della mia tesi, perchè è la prova che questa elezione non è il frutto di perturbamenti regionali, ma il frutto di una coscienza popolare veramente sentita.

La perfetta legalità non esonerava però il relatore o chi per esso, dai riguardi che potevano suggerirgli, che forse avrebbe suonato male l'anticipazione di questa, così legale, su tante altre elezioni inquinate. Non cadeva il mondo se questa elezione prendeva posto dietro le altre che erano anche avvenute prima; questo io dico. In quanto poi all'aver egli applicata la legge, ha avuto già la risposta quando gli fu notato che esiste, al disopra delle leggi singole, una legge che è la legge delle leggi e che si chiama lo Statuto. Egli ha ricordato che il Cipriani è ancora sotto un'accusa di reato comune; io, in nome della legge delle leggi, invito la Camera a dichiarare che questa sentenza ripugna alla coscienza nazionale. (*Benissimo!*) Respinga pure la sospensiva, onorevole Di Sant'Onofrio, ed io apprezzerò il suo sentimento. Però la sospensiva, respinta in questa importante lotta dal Parlamento ve la imporrà di nuovo e troppe volte il corpo elettorale, e voi sarete responsabili dei danni che avrà sofferto lo Statuto. (*Bene! Bravo! a sinistra — Rumori*)

Presidente. L'onorevole Cavallotti propone adunque la sospensiva sulla elezione di Forlì rimandando per ora ogni deliberazione. Questa proposta avendo la precedenza la pongo a partito.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

Si procederà alla controprova.

Coloro che non approvano la proposta sospensiva si alzino.

(*La proposta sospensiva non è approvata.*)

Allora porrò ai voti le conclusioni della Giunta che sono perchè sia dichiarata nulla l'elezione di Forlì, nella persona di Amilcare Cipriani.

Chi è d'avviso di approvare le conclusioni della Giunta è pregato di alzarsi.

(*La Camera accoglie le conclusioni della Giunta.*)

Dichiaro vacante il collegio di Forlì.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Cocco-Ortu, *ministro di agricoltura e commercio.* Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge sui Monti di Pietà, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla circolazione bancaria.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge « Provvedimenti per la guarentigia ed il risanamento della circolazione bancaria. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

Schiratti. Onorevoli colleghi. Dopo tanti discorsi, i quali pare abbiano quasi esaurito la questione che ci sta dinanzi, non crediate che io pensi oggi a rientrare nella complessa materia. Io mi restringerò a poche osservazioni, a brevi dichiarazioni, ma precise e su un determinato argomento.

È passato oltre un anno da quando, in questa Camera, si discuteva il disegno di legge per l'applicazione provvisoria dei provvedimenti per risanare e garantire la circolazione bancaria; e tutti ricordano il grave dibattito e le obiezioni che allora vennero fatte alla proposta riguardante il modo onde sollecitare la liquidazione delle partite immobilizzate.

Ora noi abbiamo dinanzi un disegno di legge per l'applicazione definitiva di quei provvedimenti, e credo che in questa discussione si debbano introdurre nella legge tutte le cautele possibili, ed esaminare alcune di quelle questioni, che rimasero allora in sospeso, per migliorare il più possibile la legge stessa che stiamo per deliberare, se si vuole davvero che la esperienza del passato debba avere qualche valore sui provvedimenti che riguardano i nostri Istituti di emissione e l'avvenire economico-finanziario del nostro paese.

Permettetemi brevi osservazioni.

Il patto decimo della Convenzione con la

Banca d'Italia, allegato A della legge 17 gennaio 1897, concerne la costituzione di una sezione autonoma per la gestione e liquidazione delle partite immobilizzate, con facoltà di emettere nuovi titoli ammortizzabili, garantiti anche sui beni formanti parte delle partite immobilizzate.

Ma al disegno di legge, che divenne poi la legge del 17 gennaio 1897, erano state fatte, come dissi, osservazioni così profonde e tali critiche che il ministro del tesoro credette bene apportare al disegno di legge definitivo, che ci sta dinanzi, e che fu presentato il 25 maggio scorso, delle sostanziali modificazioni, sulle quali la Commissione ha dovuto di nuovo intrattenersi e presentarle, anche a mezzo del relatore, un supplemento di relazione, perchè si trattava nientemeno che di togliere a quella sezione autonoma della Banca d'Italia, di cui si parlava nel primitivo disegno di legge, la facoltà di emissione di 80 milioni di obbligazioni.

E fin qui sta bene.

Questo era un desiderato della Camera, che l'onorevole ministro del tesoro fece suo, che la Commissione accolse con molto favore e sul quale non c'è ora nulla a ridire.

Resta però la Sezione autonoma. Quale utilità può essa avere? A mio avviso nessuna, anzi, essa sarà causa di maggiori irresponsabilità e di spese maggiori; conseguentemente inevitabili saranno i danni che ne deriveranno e alla Banca d'Italia che vogliamo risanare e sul Paese che ne soffre.

Veramente non è di tale avviso la Commissione dei diciotto, referente sul progetto di legge, ed il relatore, onorevole Carcano, così risponde all'obbiezione fattasi:

« Poichè abbiamo eliminata la emissione dei nuovi titoli ammortizzabili, che erano destinati a mobilitare i beni di cui non si può fare in breve termine la vendita (il miglior modo di liquidazione desiderabile), rimane ancora la ragione d'essere per la Sezione autonoma? »

« Noi non esitiamo a rispondere affermativamente. »

« A nostro avviso, la costituzione della detta Sezione potrà recare un vantaggio notevole, se porterà la separazione netta di tutte le vere operazioni di Banca da quelle riguardanti tutto l'insieme delle attività immobilizzate. E sarà anche meglio se si potrà giungere a una distinzione patrimoniale. »

« Avremmo così da un lato l'Istituto di emissione: dall'altro l'Istituto di liquidazione delle operazioni già contratte che non rispondono agli scopi del primo Istituto. »

« Quest'azienda, di carattere in parte immobiliare, ha bisogno di organi speciali tecnici e di criteri diversi da quelli che devono presiedere a una amministrazione bancaria. E di certo, la liquidazione delle partite immobilizzate procederà più sollecita, quando alla sezione sia assegnata la necessaria libertà di azione, e un personale idoneo, fornito delle attitudini occorrenti alla bisogna, dotato di esperienza e di cognizioni speciali e soprattutto di grande operosità, e fors'anco, interessato pure materialmente a riescire presto e bene, con una partecipazione agli utili. »

Sono così creati due istituti nel medesimo istituto. Quello proprio di emissione, quell'altro di smobilizzazione, ma entrambi sotto la medesima ragione sociale: *Banca d'Italia*, che di entrambi deve essere responsabile.

Ma perchè la Camera possa farsi un concetto esatto di questa sezione autonoma, che non ostante la modestia del nome, rappresenta addirittura un istituto nell'istituto, non sarà superfluo che io accenni ai concetti in virtù ai quali quest'istituto verrebbe creato: è bene che la Camera li sappia, perchè è evidente che se questo istituto venisse a sorgere, sarebbero queste le basi sulle quali l'amministrazione darebbe vita all'istituto stesso.

Dunque, segue la relazione parlamentare:

« Come sarà costituita la sezione autonoma o di liquidazione? Un regolamento bene studiato... »

Vede dunque, onorevole amico Carcano, che non si tratta di cose che verranno di nuovo alla discussione della Camera: qui si tratta di fare dei regolamenti che derivano dal potere esecutivo, sentito la Commissione di sorveglianza sulla circolazione bancaria, sentito il Consiglio di Stato, tutto quello che si vuole, ma è certo che il parere così autorevole, com'è quello della Commissione dei Diciotto e messo innanzi da Lei, egregio relatore, e carissimo amico, ha il suo grande valore.

Per conseguenza è bene che la Camera sia bene edotta del significato di questa sezione autonoma, della quale tanto si discute.

« Un regolamento bene studiato, come è indicato nell'ultimo comma dell'articolo 3 »

(così dice la relazione), darà le norme per la costituzione autonoma, per disciplinare la sua gestione e la sua funzione rispetto alle varie disposizioni di legge. »

« Ma intanto, per abbozzarne la figura, vogliamo notare qui che la sezione liquidatrice dovrebbe essere costituita in guisa da avere la sua gestione autonoma, a somiglianza della sezione del credito fondiario; con apposito direttore, e sotto la particolare sorveglianza di un Comitato eletto dal Consiglio superiore della Banca. »

E qui seguono altre funzioni che dovrebbero essere attribuite a questa sezione autonoma, ma ho letto quelle essenziali e non mi dilungo nelle particolari, quantunque interessante possa essere anche la lettura di questa parte della relazione.

Ma la Camera credo ne sia già edotta e quindi non occorre continuare nella lettura.

Avremo dunque un direttore generale della Banca d'Italia responsabile di tutta la gestione e con lui *altro direttore* di una sezione autonoma per liquidare le partite immobilizzate, *indipendente* quindi dal direttore generale e sotto la *sorveglianza* particolare di un *Comitato* eletto dal Consiglio superiore della Banca e che avrà con esso la sua *parte di responsabilità*.

Io in verità non potrei concepire un simile istituto di smobilizzazione, per quanto gli si dia il nome modesto di *sezione autonoma* della Banca d'Italia, che riuscisse nella *forma* e nella *sostanza* più ibrido.

Noi andiamo cercando, dopo i nefasti casi che travagliarono i nostri Istituti di credito e di emissione, che coloro i quali ne sono a capo abbiano la effettiva responsabilità degli atti loro, perchè da ciò soltanto potremo esigere la più severa osservanza nell'applicazione delle leggi e delle disposizioni statutarie.

Invece colla sezione autonoma che si intende creare, noi togliamo di fatto ogni responsabilità al direttore generale per quanto andrà verificandosi nelle operazioni di smobilizzazione nelle quali egli non deve ingerirsi, mentre il direttore della sezione autonoma, sotto la particolare sorveglianza del Comitato eletto dal Consiglio superiore generale della Banca, saprà riversare su questo e sulla Banca le eventuali disgrazie che potranno sopravvenire nelle operazioni difficili e delicate che è chiamato a compiere.

Giova ricordare che in fin dei conti è sempre ed esclusivamente la Banca d'Italia responsabile di fronte ai suoi soci ed ai terzi di tutte le complesse operazioni dell'Istituto, comprese le smobilizzazioni, e la maggiore responsabilità di tutto quanto operasi nella Banca, si riversa per gli statuti, sul direttore generale.

Come mai può questi accettare ed ammettere di avere un collaboratore da lui indipendente con parziali responsabilità non davanti ai soci od ai terzi, ma davanti alla Direzione generale che non può intervenire ad esaminare le operazioni della sezione autonoma?

A me pare che soltanto accennare a *questo futuro stato di cose, in questione di così grande importanza*, basti a persuadere della necessità di impedire che tale sezione autonoma *sorga*, ad impedire che nuove *irresponsabilità, o confusione di responsabilità*, si creino, altrimenti ci avventureremo a grandi delusioni ed a danni certi che ora possiamo ancora evitare.

Io credo che questa azione indipendente dei due direttori, debba portare danno all'istituto che vogliamo risanare (poichè la legge parla di risanamento) e troppo tardi il Governo ed il Parlamento potrebbero accorgersi di questo danno, quando forse non sarà più il tempo di ripararvi. In questo stato di cose, dopo quanto avvenne nei nostri Istituti di emissione, e per evitare per quanto è possibile che si rinnovino quei fatti che tanto danno recarono al Paese, vediamo di semplificare le amministrazioni degli Istituti di emissione, e che ben chiare e precise risultino le responsabilità di coloro che devono rispondere, onde quello ch'è successo non si ripeta più.

Ora, miglior partito si è di creare nella Banca una divisione speciale, che tratti le smobilizzazioni; ma la direzione suprema, sia riservata al direttore generale ed al Consiglio superiore, risparmiando futuri conflitti e gravi spese a tutto danno della Banca d'Italia, che in fine, giova ripeterlo, è sola responsabile davanti ai suoi soci e ai terzi, e dell'andamento di tutta la complessa gestione.

Vero è che l'articolo 3 del disegno di legge in discussione dice che la Banca d'Italia potrà costituire una sezione autonoma per la gestione e la liquidazione delle partite immobilizzate, mentre il progetto ministeriale

la dava per obbligatoria. Sotto quel *potrà*, mi pare d'intravedere quella titubanza che deve essere sorta nella Commissione dei Diciotto relativamente alla costituzione di questa sezione autonoma, perchè è certo che se il Governo la metteva come un fatto positivo e la Commissione vi ha sostituito un *potrà*, è naturale che dubbi siano sorti in seno alla Commissione. Ma dalla relazione di questa intravediamo che malgrado quel *potrà*, quando il progetto sarà diventato legge, la sezione autonoma sorgerà tal quale come venne abbozzata dalla relazione.

Ora io dico che dare soltanto questa facoltà nella legge di istituire tale Istituto smobilizzatore, è un gravissimo pericolo del quale il Parlamento non può non preoccuparsi. Pensiamo seriamente, onorevoli colleghi, a quello che si fa con questo disegno di legge intorno al quale io ho brevemente intrattenuto la Camera, perchè potrà venire un momento nel quale ci ricorderemo di questo giorno e di questa discussione. Il disegno di legge che abbiamo dinanzi è di una gravità eccezionale: ce l'han dimostrato egregi colleghi nei loro discorsi di questi giorni, e non meno gravi mi sembrano le osservazioni che ebbi l'onore di esporvi oggi.

L'onorevole ministro del tesoro certamente colla sua abilità, e colla sua esperienza in materia finanziaria, saprà ben difendere i suoi provvedimenti. Lo stesso farà l'egregio relatore della Commissione. Ma io devo mettere sull'avviso il ministro, la Commissione e la Camera, che se noi non distinguiamo le responsabilità di coloro che devono amministrare e liquidare l'ingente patrimonio ora immobilizzato e che devono darne conto, noi non faremo cosa sana, ma forse cadremo nei medesimi errori in cui la Camera e il Paese sono caduti, allorchè fu data autorizzazione agli Istituti di emissione di attivare il credito fondiario e di fare tante altre operazioni, non proprie di Istituti di emissione. Noi, fin da allora, non precisando la responsabilità di ciascuno degli amministratori, abbiamo gettato il germe di quello che è poi successo, cioè la rovina degli Istituti di Credito, fino al punto, che la stessa Banca di Italia, e il Banco di Napoli, forse non esisterebbero più, se leggi dello Stato non li avessero in tempo sorretti.

Io ho fatto queste brevi osservazioni, non colla pretesa di fare un discorso, perchè di

discorsi ne abbiamo sentiti tanti, tutti dotti ed esaurienti. Io ho voluto attirare l'attenzione della Camera su questa speciale e difficile condizione di cose che verrebbe fatta all'Istituto principale di emissione. Ho fatto il dover mio: *experientia docet e stiammo parati*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. Al punto in cui è giunta la discussione sopra questo disegno di legge, quasi non sarebbe più il caso di prendere la parola. Perciò sarò molto breve, e tanto più breve inquantochè dal più al meno, ad onta di talune riserve, la generalità degli oratori ha finito per concludere che darà il voto favorevole al disegno di legge. Soltanto dai discorsi di parecchi degli oratori che mi precedettero, risultò come un sentimento di riluttante necessità di aderirvi. Questa singolare attitudine trae non soltanto ragione dalle divisioni politiche che ci separano, ma anche dalle speciali condizioni dello stato reale delle cose, per cui l'onorevole Pantano volle paragonare la discussione nostra ad un consulto medico presso un malato del quale si dispera la guarigione. Consentia l'onorevole Pantano, che mi spiace di non veder presente, che io non mi associ a questo suo giudizio così lugubre, perchè il cammino che si è fatto dal 1893 fino ad oggi, e l'effetto delle disposizioni votate l'anno scorso e degli stessi provvedimenti che si stanno discutendo, mi danno speranza che grado a grado, benchè lentamente, possa il malato ricuperare una florida salute.

Siamo tutti d'accordo che trattandosi di Istituti i quali sono collegati colla vita economica generale del paese, alla quale a sua volta è collegato lo sviluppo agricolo, commerciale ed industriale italiano, non possono questi lasciarsi in uno stato di precarietà, quale di fatto sarebbe, se non si desse una sanzione definitiva ai provvedimenti che in via provvisoria furono deliberati nello scorso dicembre. Qui che non è solo campo di voti e di deliberazioni legislative, ma che è arena di lotte politiche, si comprende che, pur approvando in massima il progetto, possa essere piaciuto agli avversari politici del gabinetto, quasi allo scopo di tenersi in esercizio di duello schermistico, fare appunti alla legge, che solo da quel sentimento possono essere stati ispirati.

Abbenchè sia doveroso riconoscere che

ispirandosi ad un alto interesse del paese tennero lontano dalla discussione il concetto politico, tuttavia essi non poterono trattenerli dal muovere una speciale censura all'onorevole ministro del Tesoro, la censura cioè che il progetto del dicembre 1896 sia andato mano mano trasformandosi tanto, essi dicono, da non essere più riconoscibile col primitivo. Come arma politica questa censura ha del buono; in politica bisognerebbe che le idee e i progetti uscissero completi e perfetti come dalla testa di Minerva. Quando anche nell'intimo dell'animo si riconosca che un'idea lanciata con linee principali buone, potrebbe, traendo partito sia pure dalle idee e dalle obiezioni degli avversari politici avvantaggiarsi con miglioramenti nelle linee secondarie o nelle modalità, per coerenza politica bisognerebbe mantenere inalterato il progetto e farlo accettare al paese con tutti i suoi difetti, se ci sono, piuttosto che mancare a questa coerenza politica. Io sono ingenuo, e con me credo che sia ingenuo il paese, gli alti interessi del quale qui si discutono e sono qualche volta dimenticati; esso non potrà non approvare che, appunto in conseguenza della discussione parlamentare, appunto traendo partito dalle osservazioni degli uni e degli altri, e dai suggerimenti della Commissione dei Diciotto, il progetto abbia potuto modificarsi al punto che, come dissi dianzi, anche gli avversari politici, salvo alcune riserve, sono disposti ad accettarlo.

Ai cambiamenti che si introdussero nel progetto io plaudo, e plaudo non solo come membro di quella Commissione che ebbe qualche parte nello sfrondarlo da tutto quello che poteva essere inutile e pericoloso, ma plaudo soprattutto perchè è impossibile che i congegni del credito, quantunque saviamente immaginati, diano nell'attuale stato economico e psicologico del paese dei buoni risultati.

Il paese soffre troppo del malo uso che di questi congegni si è fatto, perchè essi possano ancora corrispondere agli intenti cui in altre condizioni avrebbero potuto raggiungere. Io non posso quindi che lodare la soppressione di tutto quello che si è tolto alle funzioni della sezione autonoma, ed in questo siamo tutti d'accordo. Si è d'accordo nel dare gli onori funebri all'Ufficio autonomo di non buona memoria; senonchè negli avversari politici del Gabinetto è rimasto

ancora tanto malanimo contro di lei, che non le si vuol nemmeno concedere il diritto di successione nella modesta sezione autonoma di oggi. A che serve, essi dicono, questa sezione dacchè le si sono tolte tutte le funzioni attribuitele dal progetto del 7 novembre 1896? Secondo me essa serve benissimo; serve anzitutto per conservare i vantaggi fiscali che erano portati dalla legge precedente; serve per manifestare la necessità assoluta di una separazione amministrativa di contabilità; serve per indicare l'intendimento fermo e risoluto che anche la Banca d'Italia debba avviarsi, *totis viribus*, ad una reale, pronta e definitiva smobilitazione. L'ufficio di questa sezione speciale sarà appunto di rivolgere la massima intensità operosa e tutta l'insistente energia a raggiungere lo scopo. E di energia ce ne vorrà molta, e di intensità di lavoro ce ne vorrà una grandissima, perchè non solo le condizioni economiche del paese rendono molto difficile questa smobilitazione, ma perchè non bisogna dimenticare che attorno a quella grande massa di amministrazione degli stabili che sono di proprietà degli Istituti o che sono dati loro a garanzia dei crediti in sofferenza, si forma indipendentemente dalla malizia umana, e solo per forza naturale di cose, una tale compagine di interessi, una tela così fitta, una rete di tanti fili di natura così diversa da avviluppare tutto il lavoro della smobilitazione e da renderlo difficilissimo. E quindi non per nulla la legge provvede che a questo scopo la Banca d'Italia dedichi un ufficio speciale.

Io che approvo questa disposizione, che approvo altamente l'espressione dell'intendimento, che essa più che altro contiene, non nascondo il timore che, per quanto utile, non possa ancora essere l'ultima parola. È convinzione dell'animo mio, che, nello stato attuale economico del paese, la smobilitazione non si possa ottenere che procurando di far affluire direttamente i risparmi dei cittadini a liberare gli Istituti da questi stabili. Ed a questo scopo, vorrei che agli Istituti di emissione fosse imposto di rendere, nel più largo modo possibile, pubblici la consistenza ed il valore di questi stabili, e che questi fossero possibilmente divisi in lotti piuttosto piccoli, perchè fosse dato ai cittadini di rendersi più facilmente edotti di quelli tra questi stabili a cui essi potrebbero aspirare. Ed io

vorrei che fosse prescritto a questi Istituti di emissione che, quando di questi lotti si facesse un'offerta, sia pure, entro certi limiti da prestabilirsi, al disotto del valore debitamente controllato che sarebbe stato reso pubblico, fosse prescritto, dico, a questi Istituti di aprir la gara con l'asta pubblica, con la sola riserva, che andando l'asta deserta, il primo offerente dovesse essere vincolato all'acquisto a quelle date condizioni. E, siccome è nell'animo mio ancora la convinzione che, ciò nonostante, assai faticosa sarebbe questa smobilitazione, io credo che l'interesse sia così alto nella Nazione di vederla effettuata (perchè da essa può dipendere il risorgere, il rigoglio di tutta la vita economica nazionale, dalla agricola alla industriale), che io non esiterei, affrontando anche una perdita per l'erario, ad accordare a questi stabili, che formavano oggetto dell'inchiesta del 1894, la esenzione decennale dalla imposta, dal momento in cui dagli Istituti passassero in proprietà di terzi.

Ed al più, all'erario si potrebbe dare il mezzo di recuperare in parte questa perdita, accordandogli una compartecipazione sulla plusvalenza, che, nella vendita all'asta pubblica, raggiungerebbero gli stabili.

Nè si abbia a temere che possa fare ostacolo a questa disposizione, alquanto arditamente, la concorrenza che questi stabili, in taluni luoghi, come Roma e Napoli, potrebbero fare alla proprietà privata, (dico Roma e Napoli, perchè sono due luoghi dove gli Istituti ne hanno una quantità grandissima), imperocchè a questa difficoltà si potrebbe facilmente portar rimedio, stabilendo un turno d'anni nel quale fosse distribuito quel vantaggio.

Mi rincresce che non sia presente l'onorevole Pantano, perchè da alcune sue parole io ho con dolore constatata una tendenza che credo esiziale all'indirizzo economico del nostro paese.

Egli lamentò il sentimentalismo morboso che si ha in Italia per una certa categoria di azionisti che pretenderebbero di essere al coperto da ogni alea, all'ombra dello Stato. Io non sono azionista; nè, finchè sarò deputato, in nessun modo, avrò qualsiasi interesse con alcuno degli Istituti di emissione: perciò tanto più liberamente parlo in nome della equità, in nome dell'interesse alto del paese. Che gli azionisti della Banca d'Italia siano stati al coperto dall'alea, lo dica il confronto

fra il prezzo vile che hanno oggi, le azioni, con quello, tante volte maggiore che avevano, qualche tempo fa. Ed io ricordo che, nell'epoca in cui la maggior parte di essi fece gli acquisti di quelle azioni, che allora portavano il nome di *azioni della Banca Nazionale*, il Governo autorizzava le opere pie ad impiegarvi i loro capitali; i tribunali eccitavano ad impiegarvi i capitali dei minorenni. A giustificare la mia affermazione valga l'elenco delle opere pie che, ancora oggi, possiedono azioni della Banca.

In Torino, il Monte di pietà, la Società d'istruzione, educazione e mutuo soccorso fra gl'insegnanti, il pio Istituto della Divina Provvidenza, l'Istituto Bonafous; a Biella il ricovero di mendicizia; a Saluzzo l'opera pia Taparelli, a Virle l'Istituto San Vincenzo de Paoli.

All'ombra dello Stato, si dice, avrebbero voluto tenersi al coperto dalle perdite; ma in questo caso l'ombra dello Stato fu come l'ombra del noce che inaridisce tutta la vegetazione che potrebbe altrimenti germogliare intorno. È noto per quale serie d'influenze parlamentari, per quali pressioni governative, oltre che per la grave onda distruggitrice della crisi generale, sia accaduto tutto quello che noi sappiamo e rammentiamo; ma deve essere noto altresì che alle male conseguenze di tutto ciò contribuì grandemente la legislazione difettosa sulle società anonime che è pure opera di questo Parlamento; imperocchè essa toglie ogni possibilità di reale controllo agli azionisti sull'opera degli amministratori.

Rispettiamo dunque quella sventura e non trattiamo diversamente gli azionisti della Banca d'Italia da quello che giustamente in questa stessa Aula abbiamo fatto preoccupandoci degli interessi dei portatori di cartelle del Banco di Napoli. Gli uni valgono gli altri; sopra gli uni e gli altri deve prevalere l'alto interesse del Paese, ma accompagnato da un sentimento di equità anche per gl'interessi dei privati.

Io annunciai che avrei rilevata la frase dell'onorevole Pantano in nome dell'equità ed in nome di un grande interesse economico del Paese. Ho detto dell'equità, vengo alla seconda parte.

I passati scandalosi disordini finanziari e l'influenza che si subisce da molti, forse inconsciamente, da quella guerra persistente che

taluni, i quali hanno degli ideali ben diversi dalla maggior parte di noi, muovono contro il capitale, ha finito per determinare una corrente morbosa ben diversa da quella cui accennava l'onorevole Pantano, una corrente per la quale le intraprese nell'interesse del Paese che si svolgono a base di società anonime, sono prese in diffidenza, quasi considerate con astio. Or bene, è verissimo, molte di esse fecero pessima prova. Ma se così avvenne, la colpa principale, come ho detto, sta nella legislazione dalla quale le Società anonime sono regolate, che non permette affatto un controllo reale ed efficace; non lo permette agli azionisti ai quali è assolutamente precluso di veder chiaro nell'amministrazione, non lo permette ai consiglieri stessi di amministrazione, che sono il più delle volte in balia del direttore.

Provvediamo dunque a riparare a questa legislazione, e se l'onorevole ministro del tesoro vorrà passare parola all'onorevole ministro di agricoltura e commercio perchè seriamente prenda a cuore le modificazioni radicali e sostanziali che si debbono portare alla legge sulle Società, io credo che si potrà ottenere oggi quello che molto tempo prima si sarebbe dovuto fare, e che, fatto bene, avrebbe risparmiata una gran parte dei disastri lamentati nel passato.

Io vorrei, per esempio, che i consiglieri di amministrazione, per turno, ogni triennio, dovessero fungere da direttori, perchè allora soltanto essi diverrebbero atti ad esercitare quel controllo sull'opera del direttore che è necessario; compito questo che altrimenti è impossibile a chi non ha sviscerato tutte le funzioni amministrative dell'azienda. Io vorrei che si studiasse un nuovo tipo di Società anonima nel quale il numero delle azioni fosse limitato per persone in ragione determinata rispetto al capitale sociale; perchè, com'è che oggi avviene che si è infiltrato il malo tarlo in molte Società? Come avviene che molte Società anonime possono condurre a così gravi disastri con immenso danno non solo di chi vi prende parte con i suoi risparmi, ma anche degli alti scopi di interesse del Paese al quale mirano quelle Società?

Avviene perchè colui il quale immagina un'opera fondata su un vero bisogno del paese, la lancia, raduna un certo numero di sottoscrittori, ma rimane ancora con una in-

gente quantità di azioni non collocate; eppure l'opera è avviata.

Ma da quel giorno comincia un lavoro deleterio, perchè non è più l'obbietto per il quale la Società anonima è sorta, che formi il principale intento dell'amministrazione, ma ad esso subentra per forza naturale delle cose, la grave, l'unica preoccupazione del movimento del titolo.

Ed ecco che la migliore intrapresa, la meglio immaginata, quella, che, quando vi fosse stata una limitazione nel numero delle azioni, per persona, o non si sarebbe espletata (con tante illusioni di meno) od altrimenti avrebbe dato i migliori frutti, si assidera e non riesce che a condurre a disastri.

Fatta la concessione al bisogno, per me indiscutibile, che non avvenga il malo uso del congegno delle Società anonime, io non vorrei che, per le idee espresse nel senso, che ho dinnanzi rilevato, potesse trovare ostacolo il favore dei cittadini nel contribuire coi loro capitali alle Società anonime; poichè esse sole, se non vogliamo scendere al socialismo di Stato, esse sole possono venire in soccorso al bisogno immenso, che ha l'Italia nostra di grandi opere ancora da compiere per svolgere tutte le sue risorse agricole, commerciali ed industriali.

In quale altro modo potete immaginare che si inizino queste intraprese, le quali portano con sè il germe dell'alee, o per lo meno, nel caso più favorevole, di recupero di benefici a lunghissima scadenza, in quale altro modo potete immaginare che si possa raggiungere questo scopo, se non col concorso di piccole quote da parte di molti cittadini? Si accarezza da taluno, e qui andiamo al collettivismo socialista, l'idea che a ciò possano provvedere gli enti morali; che cioè queste intraprese possano essere iniziate dagli enti morali.

Anzitutto dirò che non si creano gli enti morali a volontà; e poi non abbiamo noi avuto lo spettacolo doloroso di rovine, di sperperi maggiori ancora negli enti morali, che non nelle Società anonime? Lo stesso oscillare del valore dei titoli è come un termometro, il quale segna quando è il caso di intervenire, quando è il caso di vigilare perchè il pericolo è vicino.

Negli enti morali invece avviene che la catastrofe appare d'un tratto imminente quando senza rimedi eroici, come quelli del-

l'anno scorso più nulla si potrebbe ancora salvare.

Io chiedo venia agli onorevoli colleghi se ho divagato alquanto dall'oggetto speciale della legge, che abbiamo sott'occhi; ma in verità a me pareva, che, se io avessi lasciato passare le parole dell'onorevole Pantano, che, ripeto, mi dispiace di non vedere al suo posto...

Pantano. Sono presente e lo ascolto con piacere.

Casana. ... avrei fatto cosa inopportuna; perchè io credo proprio che sola risorsa per lo sviluppo maggiore del movimento economico del paese possano essere le Società anonime, regolate da una buona legge la quale limiti il numero delle azioni, che ciascun individuo può possedere.

Ora passo a dire brevemente del Banco di Napoli. In verità le disposizioni, che riguardano il Banco di Napoli con l'applicazione provvisoria, che se ne fece l'anno scorso, si può dire che siano così compenstrate oramai nella vita dell'Istituto e nella vita economica del paese, che io vorrei vedere chi si sentirebbe di disfare quello che l'anno scorso in via provvisoria, si è deliberato di applicare, e di rifiutare la sanzione che oggi c'è proposta; perchè null'altro che una sanzione di quello, che fu provvisoriamente applicato, contiene la legge presente. Tuttavia anche qui è bene ch'io rilevi le parole dell'onorevole Arlotta.

Io vorrei, nell'interesse del Banco e nell'interesse del paese, che egli avesse avuto ragione di muovere le aspre censure, che ha mosso all'onorevole ministro per le sue parole severe sullo stato del Banco di Napoli, dette l'anno scorso; ma in verità non so troppo mettere d'accordo questo risentimento con i rimedi ultra-eroici, che egli proponeva. Tra quanto richiede e l'affermazione sua vi è una tale disparità, una tale distanza, che in verità è da ritenere che la diagnosi che egli stesso ha fatto l'altro giorno, sia tale da giustificare la proposta che il ministro ha portato innanzi l'anno scorso, e che la Camera ha approvato. Certo è che per il risveglio di quel Banco non può bastare la sola rigida amministrazione, che speriamo abbia sempre a continuare; ma è necessaria qualche cosa di più; ed è perciò che vorrei che l'onorevole Arlotta si associasse a me nel desiderare che venga un giorno o l'altro adottato per

tutti gli Istituti di emissione il provvedimento di cui ho tenuto parola.

Io credo che tosto o tardi si finirà col-l'arrivarci, ed in tal caso più presto sarà, più solleciti ne saranno i frutti ed il beneficio al paese.

Ma perchè il Banco di Napoli risorga, altra misura è pur necessaria, ed essa è la separazione rigorosa fra le diverse amministrazioni, troppo complesse. L'azienda del Monte di pietà, l'azienda della Cassa di risparmio, l'azienda del Credito fondiario, per quanto ne rimane, l'azienda di emissione, sono funzioni che bisognerebbe che il direttore generale d'accordo col Governo separasse nettamente. E allora molto più facilmente ci si potrebbe vedere addentro e molto più difficilmente nascerebbero quelle confusioni che hanno condotto in passato a quello che sappiamo: e allora anche meno facilmente potrebbe passare per la mente di ricorrere a ripieghi del genere di quelli, mi perdoni l'onorevole Arlotta, che egli ha accennato e che francamente mi hanno sorpreso in lui che tanto si è scandalizzato per l'acquisto di cartelle fondiarie fatte dal Banco.

Quest'osservazione l'ha fatta anche l'onorevole Sonnino, ma egli la fece nel senso che si preoccupava di un impiego in titoli non abbastanza mobili. L'onorevole Arlotta invece ha accennato a scorrettezze ed al Codice di commercio che quasi, secondo lui, le dovrebbe impedire. Qui evidentemente vi è una grande confusione. Il Codice di commercio proibisce, e ben a ragione, alle Società di acquistare le loro azioni; e questo si comprende, perchè le azioni sono i rappresentativi del capitale sociale, di quella parte che è garanzia verso i terzi dell'adempimento degli impegni che l'ente contrae.

Ed è perciò naturale; fino a che l'ente non cessa di contrarre altri impegni, e non siasi messo in liquidazione, che non si possa sapere quale parte del capitale sociale spetti di diritto a ciascuna azione; talchè se, prima di ciò, l'ente acquista le sue azioni, è tanto capitale sociale che egli sottrae alla garanzia di terzi. Ma il Codice di commercio non proibisce affatto a qualsiasi ente di riscattare le sue obbligazioni.

Come può suppersi che non sia possibile di liberarsi di un'obbligazione contratta? Or bene, le cartelle fondiarie cosa altro sono se non una obbligazione? Quindi è assolutamente

fuor di luogo il parlar di codice e di scorrettezza. Potrà essere questione di opportunità per la misura, per la maggiore o minore facilità che, secondo il diverso apprezzamento, può attribuirsi alla realizzazione di quelle cartelle fondiari, ma in quanto a scorrettezza, me lo perdoni l'onorevole Arlotta, è assolutamente fuor di luogo il parlarne.

E ora domando venia ai colleghi se forse nell'esaminare il presente disegno di legge, ho toccato argomenti che potranno parere estranei ad esso, ma che per me vi si collegano.

Naturalmente si collegavano al concetto grande, assoluto, che deve animarci tutti a dargli voto favorevole; giacchè è necessario che si provveda affinchè la vita economica del paese risorga. Perchè coloro che sudano con la fatica delle braccia o faticano con la mente o altrimenti concorrono al bene del paese col capitale, possano trarre un profitto dalla loro operosità, e il paese per riflesso possa trarne vantaggio, bisogna che gli Istituti di emissione sortano dallo stato in cui si trovano attualmente, si avviino ad un regolare andamento.

Non altro resta adunque da fare che dar voto favorevole all'attuale disegno di legge. *(Bene! Bravo! — Congratulazioni).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valli Eugenio.

Valli Eugenio. Il mio ordine del giorno è chiarissimo: basteranno quindi poche osservazioni e un brevissimo svolgimento.

Devo però premettere due parole per una dichiarazione di carattere personale.

In occasione dei provvedimenti definitivi per le garantigie e per il risanamento della circolazione, mi è parso che, sopra due punti sostanziali, fossero d'accordo gli oratori che hanno parlato.

In primo luogo, nel discutere questa legge senza annettervi alcun carattere politico. Secondariamente, nel non dibattere, nè in tutto,

nè in parte, l'indirizzo finanziario dell'attuale Gabinetto, riservando ciò ad una prossima discussione, relativa o all'assestamento, o ad altri disegni di legge di prossima discussione.

Quindi finchè si tratta di una questione essenzialmente tecnica, come quella che sta davanti alla Camera, e che vorrei quasi, per modo di dire ed in un certo senso che spiegherò, chiamare amministrativa, io mi dichiaro favorevole; farò alcune osservazioni in appoggio, ed il mio voto sarà conforme alle mie parole.

Se invece le cose andassero in guisa che si dovesse votare sopra un ordine del giorno, il quale conducesse alla votazione della legge colla approvazione della fiducia, domanderei la divisione, negherei la fiducia, ma voterei ugualmente il disegno di legge. Quando non fosse possibile fare altrimenti, conserverei anche in questo caso, come ho conservato fin qui, la mia modesta posizione di deputato di opposizione e voterei contro.

E perchè, onorevoli colleghi, io mi dichiaro favorevole all'attuale disegno di legge? Per le seguenti ragioni.

In sostanza, si tratta soltanto di sanzionare provvedimenti e riforme che la Camera ha già, nella massima parte, accolto favorevolmente; si tratta di provvedimenti che, nella loro pratica efficacia, si sono dimostrati abbastanza corrispondenti allo scopo, per il quale furono emanati. Prescindendo poi dal danno morale e materiale che ne verrebbe agli Istituti di emissione, qualora la legge non fosse approvata, la Camera verrebbe a trovarsi in contraddizione flagrante col voto, che essa aveva dato sopra la legge del gennaio 1897, quando si è trattato dei primi provvedimenti sulla circolazione, votati a condizione che restasse sospesa soltanto una parte, quella dell'Istituto delle immobilizzazioni, per il quale, oramai, è cessato ogni disaccordo.

Quindi mi pare che la relazione dell'onorevole Carcano, un lavoro tanto breve quanto perspicuo, abbia, in modo concreto, segnato i limiti nei quali l'attuale discussione può divenire pratica ed efficace.

Non siamo qui a far teorie scolastiche. Abbiamo davanti un disegno di legge, e questo e non altro deve essere discusso davanti a voi.

Dice l'onorevole relatore:

« Bisogna non dimenticare che sempre, e

vièpiù nella soggetta materia, è necessità contentarsi di cercare, non il bene assoluto, ma il bene possibile. Bisogna non perdere di vista che siamo davanti ad una situazione di cose, che non si può distruggere nè mutare di colpo, ad una situazione più o meno intricata, o almeno che non è in istato fisiologico perfetto, e che a questo stato potrà ricondursi non altrimenti che con una azione lenta, continua, tenace e progressiva. »

Questa è la vera posizione, il terreno unico, le condizioni di fatto assolute, sopra le quali dobbiamo portare il nostro giudizio. L'attuale disegno di legge, se noi vogliamo ridurlo nei suoi limiti precisi, si concreta sostanzialmente in questi due concetti fondamentali: 1° garantire, nel modo migliore possibile, i portatori di biglietti; 2° spingere e più efficacemente che si può le Banche di emissione ad affrettare la smobilizzazione delle loro attività incagliate.

Il primo obbiettivo è stato completamente raggiunto? Mi pare di sì. Ne faremo un apprezzamento ulteriore, ma intanto metto sotto gli occhi della Camera la situazione dei tre Istituti di emissione al 20 dicembre. Siamo un po' in ritardo, ma è l'ultima pubblicata. Del resto, anche la successiva non può contenere differenze apprezzabili.

Ecco la situazione:

La Banca d'Italia, contro una circolazione di biglietti per milioni 772 presentava le seguenti attività sulle quali i portatori dei biglietti hanno diritto di prelazione:

Oro e argento	409	
Buoni del tesoro	170	
Cambiali estere, portafoglio, anticipazioni e disponibilità di Cassa	193	772
Il Banco di Napoli per	»	237
presentava le seguenti attività:		
Oro e argento	101	
Buoni del tesoro	30	
Anticipazioni, portafoglio, ecc.	106	237
Il Banco di Sicilia per	»	53
Oro e argento	28,5	
Buoni del tesoro	13,0	
Portafoglio interno ed estero	11,5	» 53

Queste cifre rappresentano, per conto mio,

la più eloquente dimostrazione del benefico effetto della legge proposta.

Lasciatemi dire questa verità. Noi siamo in una condizione curiosa e felice. Abbiamo applicata quasi intieramente la legge prima di approvarla. E ciò se costituisce un inconveniente deplorabile per un verso, rappresenta un'utilità sicura da un'altra parte, perchè possiamo fin d'ora notarne i difetti e i pregi con coscienza sicura.

Guardate un po'.

La garanzia per i portatori di biglietti, che era una grande aspirazione, è diventata completa. E quale è la conseguenza salutare che ne deriva? La conseguenza salutare mi pare che sia indiscutibilmente questa: che diventano nulli gli oneri eventuali dello Stato per la responsabilità che gli spetta in seguito alla circolazione fiduciaria delle Banche. Oltre questo obbiettivo duplice raggiunto, cioè garanzia piena per i portatori di biglietti, ed esenzione completa della responsabilità spettante allo Stato a tal riguardo, gli ultimi provvedimenti hanno avuto un effetto non dissimile sulla riduzione dei limiti della circolazione, senza nessuna dannosa ripercussione sul mercato monetario. E anche qui pochissime cifre sono sufficienti a dimostrarlo.

Infatti al 31 dicembre 1897 la Banca d'Italia ha diminuito il limite massimo della propria circolazione coperto dal 40 per cento di riserva metallica e cambiali sull'estero, da 800 milioni a 766; quella del Banco di Napoli da 242 a 236,8; quella per il Banco di Sicilia da 55 a 53,9; in totale 1,097 milioni ridotti a milioni 1,056.700. Sono dunque 40 milioni in meno di carta che circolano sul mercato.

Non parlo del Credito fondiario della Banca d'Italia perchè col passaggio del suo conto passivo alla Banca, è giunto a regolarizzarsi completamente.

Dirò soltanto due parole fugaci a proposito del Banco di Napoli. A tale riguardo, mi pare che presso a poco si sia verificato quello che è avvenuto della nostra rendita. C'è almeno una certa analogia.

Lo Stato ha diminuito l'interesse sulla rendita, ma viceversa ha consolidato più fortemente il proprio bilancio.

Conseguentemente abbiamo visto che, con un interesse minore, la rendita italiana è salita più alta. Lo stesso si è verificato in ri-

guardo delle cartelle del Banco di Napoli. Lo Stato ha posto in grado il Credito fondiario del Banco di Napoli ad adempiere i propri impegni, e ciò ha aumentato il valore ed il credito del titolo.

E per dimostrare l'efficacia e l'utilità di questa disposizione, basta il seguente confronto sui prezzi delle cartelle fondiarie. Le cartelle fondiarie della Banca Nazionale, tipo 4 e mezzo, valevano, al 31 dicembre 1896, 498. Al 31 dicembre 1897, 506. Il tipo 4 per cento, al 31 dicembre 1897, 480, al 31 dicembre 1897, 496. Quelle del Banco di Napoli al 31 dicembre 1896, 390.50, al 31 dicembre 1897, 438.50. Mi pare che, senza bisogno di supporre scorrettezze che non sono avvenute, ci sia una ragione abbastanza semplice dell'aumento delle cartelle; le cartelle fondiarie hanno seguito il movimento ascendente di tutti gli altri titoli durante il 1897.

Esse si sono giovate della posizione del mercato al pari degli altri titoli, essendosi posti in grado di poter adempiere all'obbligo che le riguardava e le riguarda.

È quindi ammissibile, onorevoli colleghi, che si rigetti la legge, pur tenendo fermi i punti fondamentali, altrimenti è meglio buttarla interamente a mare, e dire agli Istituti di emissione: togliete le maggiori garanzie date al biglietto: aumentate la circolazione e ripristinate i conti correnti, cioè il tarlo vero roditore dei nostri crediti fondiari? O volete piuttosto mettere davvero in liquidazione la Banca d'Italia? Ma questo è un paradosso perchè bisognerebbe abrogare la legge del 1893. Eppoi, si fa presto a dire: mettiamo in liquidazione un Istituto come la Banca d'Italia. Questi concetti, per ogni spirito equilibrato e riflessivo, rappresentano paradossi o assurdi evidentissimi.

Non nego la nobiltà dell'aspirazione ideale, ma ne contesto assolutamente fin il più remoto valore pratico.

Dirò di più.

Simili proposte non sono nuove. Furono anzi esposte con meditazione e con accurato studio al quale ognuno di noi può rendere omaggio, ma non hanno potuto aver mai alcuna fortuna, e vista la compassività delle cose non la meritavano affatto. Il ritiro dei biglietti di Banca ora in circolazione; la trasformazione dei Banchi meridionali in Istituti di credito fondiario; la liquidazione della Banca

d'Italia mediante una transazione con i suoi azionisti e lo incameramento a favore dello Stato degli *stocks* aurei che sono presso le Banche; la costituzione di un organismo economico nuovo con un capitale vergine, queste ed altre aspirazioni rappresentano compiacenze solitarie di valore effettivo assolutamente inafferrabile ed incompatibile con l'attuale condizione di cose.

Qual ministro del tesoro, fosse pure il più audace di questa Camera, potrebbe avere il coraggio imprudentissimo di togliere di un colpo di mezzo una situazione di cose la quale è non soltanto intricata, ma ormai compenetrata, alla sua volta, per gli effetti di ripercussioni inevitabili, in una quantità enorme e rispettabilissima di interessi in tutto il Paese? Può il tesoro soprattutto assumersi la responsabilità e le perdite derivanti dal ritiro del miliardo di circolazione bancaria che oggi abbiamo? Non è un mistero per nessuno che una parte di questa circolazione sta in confronto di partite immobilizzate, le quali certamente (e qui siamo d'accordo) non possono rappresentare il cento per cento.

Per le perdite dei Banchi meridionali c'è lo Stato; ma per la Banca d'Italia si potrebbe dire agli azionisti (abbiamo visto quello che hanno fatto gli azionisti nei riguardi della Banca Romana); si potrebbe dire agli azionisti della Banca d'Italia, dopo le evidenti responsabilità nelle quali si è ingolfato lo Stato in tante maniere, si potrebbe dire: distruggo la Banca d'Italia; turbo, sconvolgo, rovino o pregiudico gravemente l'economia, il credito, la quiete, in specie, di alcune nostre regioni più feconde di attività, di energia, di risorse?

Lo Stato non può dissimulare le sue altissime ed effettive responsabilità, come v'ha detto, un momento fa, anche l'onorevole Casana.

Francamente, onorevoli colleghi, mettere il problema in questi termini vuol dire addirittura risolverlo: è una cosa addirittura impossibile.

L'istituto nuovo significa l'ideale. Molto probabilmente l'onorevole ministro del tesoro l'avrebbe egualmente avuto; ma deve lottare contro difficoltà di indole pratica che sono invincibili per lui, come per chiunque altro. Ho sentito qui, durante la discussione, qualche giorno fa, calcolare circa al 30 per cento

le perdite sulle immobilizzazioni, come anche al 50 per cento le perdite sopra le sofferenze.

Parliamo molto esplicitamente: chi può dire, ora come ora, che le perdite nel primo caso saranno del 30 per cento, e nel secondo del 50 per cento? Sono calcoli individuali rispettabili, ma non si possono sottrarre al giudizio di una pura e semplice ipotesi. A stabilire questa percentuale in modo sicuro, mi pare che manchino parecchi coefficienti. Basti accennare a uno solo: chi può assicurare, per esempio, che fra qualche tempo, anche breve, la crisi edilizia e fondiaria non si scuota, in maniera da poter uscire dal torpore attuale? Chi dice che non sia possibile che gli affari siano ripresi con qualche intensità, e che per ciò la perdita arrivi ad essere minore, se non molto, almeno relativamente, di quella stabilita? Certo, il ritorno alla circolazione aurea sarebbe un beneficio di primo ordine; ma pur troppo abbiamo fatto un esperimento abbastanza pernicioso dell'esservi arrivati mediante un puro e semplice artificio.

Anzitutto per giungere a questo risultato lo Stato deve lui provvedere alla propria circolazione, deve consolidare il pareggio del suo bilancio; l'esportazione deve superare o almeno uguagliare l'importazione. È necessario che tutta intera l'economia italiana si intensifichi, si migliori; che la fiducia si estenda, in maniera che noi possiamo assorbire una parte almeno del consolidato e dei debiti che abbiamo all'estero. Quando questi ed altri coefficienti avranno ottenuto la loro realizzazione, allora si potrà parlare di un risanamento vero della circolazione, ed arrivare anche ad ottenere come risultato quello che è esposto ora da alcuni come un desiderio, che apprezzo altamente per quanto non ne possa seguire le tracce. Ma prima no, perchè si andrebbe incontro ad una delusione come quella che abbiamo avuto già nel passato.

Intorno a tutto quello che ho avuto l'onore di dire fin qui, il mio pensiero non ha ombra di incertezza. Mi limitai a riflessioni pratiche inoppugnabili, e seguirò la stessa via nelle poche altre considerazioni che sto per sottoporre alla Camera.

Le disposizioni del progetto per quanto si riferiscono alla Banca d'Italia nascono da una convenzione. È quindi logico e doveroso che approvando le une si debbano approvare

anche le altre, quelle cioè che vengano in corrispondenza dell'onere derivante dalle prime.

Le disposizioni utili verso la Banca d'Italia sono rappresentate:

1° da investimenti fruttiferi di una parte delle sue riserve metalliche, in effetti sull'estero;

2° in diminuzione graduale della tassa di circolazione ed in maggiori impieghi transitori in titoli di Stato nazionali ed esteri, a seconda di determinate condizioni di mobilizzazione.

Ora una franca parola anche a tale riguardo.

Io ammetto perfettamente che si possa discutere sull'efficacia della copertura dei biglietti, ma da questo, a venire a concludere che il privilegio di prelazione tenda a peggiorare la vera condizione delle cose, mi pare che ci sia parecchia strada da percorrere.

L'impiego di parte della riserva aurea in cambiali o in titoli di Stato all'estero, tutti l'ammettiamo: è una misura la quale si presenta con un certo grado di audacia; è abbastanza impressionante, tanto più in quanto noi vediamo che le grandi Banche tendono tutte a tesoreggiare l'oro, per ragioni che ognuno conosce e che è inutile ripetere. Però, che questo grande pericolo sia stato dipinto a troppo foschi colori, possiamo rilevarlo da un piccolo esempio che abbiamo in contrario, cioè quello della Banca del Belgio. Questa investe all'estero una parte della sua riserva; e, per quel tanto che io posso saperne, inconvenienti non ne sono avvenuti. Il principio non è nuovo del resto, perchè fu adottato nella legge del 1893, e l'aumento della percentuale dal 7 all'11 per cento non credo che possa presentare seri pericoli; ad ogni modo non offre gravi motivi di dissenso.

Riguardo al pericolo esagerato la Camera non ignora che le cambiali all'estero, i conti correnti, i titoli di Stato rappresentano Istituti, oppure ditte commerciali o titoli di prim'ordine; si procede sempre d'accordo con l'ufficio di ispezione che esiste al Ministero del tesoro e le garanzie sono assolute in quanto sieno compatibili colla contingenza di un giudizio umano.

Io ho udito dire qui: ma badate che voi, ammettendo questa facoltà d'impiegare le nostre riserve in titoli di Stato estero, dovete riflettere che ve ne sono di quelli i quali

non meritano alcuna fiducia. Sta bene. Ma è possibile che proprio la Banca d'Italia, la quale deve procedere, come dissi, d'accordo col tesoro, sia così incauta d'andare a scegliere in modo specifico e preciso proprio quei titoli, i quali non rappresentano che un grado minimo di solidità? A me sembra che l'ipotesi rappresenti un pericolo assolutamente trascurabile: questa è la mia convinzione. E poi quale è stato il motivo per cui fu accordata tale facoltà? Certo non è stato un capriccio, e la ragione è stata questa: cercare di aiutare più che sia possibile i nostri Istituti di emissione affinché escano in un tempo più breve possibile e con maggior facilità dalla triste posizione nella quale erano stati messi, e la cui responsabilità, non ultima, era anche dello Stato. In ogni modo: nei limiti della legge, investite colla più grande cautela, colla massima garanzia. L'utile sarà sicuro, e il danno completamente nullo.

Un'altra osservazione. I maggiori impieghi in fondi o titoli di Stato contraddicono, mi pare, al proposito principale della legge: cioè, al risanamento della circolazione in guisa che gli Istituti di emissione sieno restituiti alle loro vere ed organiche funzioni, a quella elasticità che è necessaria per intervenire opportunamente sul mercato del denaro, aumentando o diminuendo il saggio dello sconto a seconda dei bisogni del momento. Però, mi affretto a dire che, dato il male, bisogna adattarsi al rimedio, il quale è certamente ingegnoso ed uno dei migliori a cui appigliarsi.

Potrei dire alcune altre cose, ma la discussione è ormai stata larghissima e preferisco di finire, ringraziando la Camera che ebbe la benevolenza di ascoltarmi. Ripeto che qui non si tratta affatto di una questione politica; quindi le osservazioni mie non furono fatte come uomo di parte, perchè se domani fosse messa sopra questo disegno di legge la questione politica in modo indiscutibile, come ho dichiarato prima, io voterei contro.

Il mio ordine del giorno è chiarissimo e nessun dubbio può nascere a tale riguardo. Prima di finire, una speciale preghiera desidero di fare all'onorevole ministro del tesoro, esclusivamente nell'interesse della legge. Questa dev'essere approvata, direi quasi, come sta, nella sua integrità, o con poche e lievi modificazioni le quali ne migliorino

l'organismo, ma non ne cambino la struttura e la fisionomia.

Con modificazioni lievi e molta fermezza di applicazione, la legge rappresenta quello che di meglio si può pensare e tradurre in pratica, non in un mondo economico astratto e ideale, ma nell'attuale e non lieta condizione di cose.

Sopra tutto poi è da augurarsi, per il bene del credito pubblico e privato, che si finisca di discutere una buona volta i nostri Istituti di emissione, perchè, col triste sistema adottato fin qui, non faremo nessun vantaggio al paese e turberemo perennemente quella pace, quiete e fiducia di cui hanno imprescindibile bisogno per svolgere la loro azione, non di determinati gruppi di persone, ma di tutto intero lo Stato italiano. (*Approvazioni, Congratulazioni*).

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni e mozione.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro degli interni, se, nell'interesse dell'erario, dei pubblici servizi e di una importante categoria di benemeriti impiegati, intende procedere ad una almeno graduale risoluzione del problema degli straordinari, e quali provvedimenti frattanto intenda prendere di fronte alla situazione particolare creata agli impiegati straordinari del suo dicastero.

« Mazza. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di pubblica istruzione, se intenda presentare un disegno di legge sulla istruzione secondaria e precisamente sulla preannunciata Scuola unica!

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, se non creda revocare l'ultima circolare riguardante gli uscieri giudiziari circa la divisione dei diritti delle partite a credito.

« Vischi. »

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro degli interni, presidente del Consiglio, per sapere se e come intenda conciliare la giurisprudenza liberale finora seguita nell'interpretazione dell'articolo 26 della legge comunale e provinciale modificata dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1894 sul diritto all'elottorato per le contribuzioni pagate *pro indiviso* dagli eredi diretti, e la recente decisione in senso restrittivo della Corte di Cassazione di Roma, in base alla quale verrebbe ordinata una nuova ecatombe di elettori, con grave aumento del generale malcontento nei paesi più conservatori, come quelli in cui è maggiormente divisa la proprietà.

« F. Farinet, Calissano, A. Scotti, Chiapusso, Serralunga, G. Valle, Facta. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sulle ragioni, per le quali si ritarda il conferimento delle onorificenze a coloro che meritano la gratitudine della patria pel valore dimostrato nella battaglia d'Abba Garima.

« Oliva. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

È stato pure presentata la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a voler adottare senza indugio tutti i provvedimenti atti a voler facilitare la nostra esportazione agrumaria, e passa all'ordine del giorno.

« Mezzacapo, Vagliasindi, Mirto-Seggio, Di Sant'Onofrio, Tascia-Lanza, Piccolo-Cupani, Vischi, G. Majorana, Aguglia, Ciaceri, Di San Giuliano, De Martino, Arlotta, A. Majorana, Chindamo, Camagna, Cammarata, Orlando, Luporini, N. Fulci, Rizzetti, Pantano e Socci. »

Mezzacapo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mezzacapo. Prego il Governo, di consentire che la discussione di questa mozione sia iscritta nell'ordine del giorno immediatamente dopo lo svolgimento della mozione sulla fillossera presentata dall'onorevole Sciacca della Scala.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Luzzatti, ministro del tesoro. Pregherei l'onorevole Mezzacapo di volere attendere che siano presenti l'onorevole presidente del Consiglio e il ministro di agricoltura, industria e commercio per istabilire il giorno per lo svolgimento di questa mozione.

Mezzacapo. Sta bene.

Presidente. Allora, quando saranno presenti il presidente del Consiglio e il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà stabilito il giorno per lo svolgimento di questa mozione.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole De Martino a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Martino. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Convenzione col municipio di Napoli per una permuta di immobili, allo scopo di isolare il Mastio del Castelnuovo in detta città ».

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta termina alle ore 18.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri: Elezioni contestate dei collegi di Livorno (eletto Marassi) e di Cittanova (eletto Colarusso).
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (104 e 104-A bis)
4. Svolgimento della mozione del deputato Sciacca della Scala ed altri, circa il servizio fillosserico.

Discussione dei disegni di legge:

5. Istituzione di una Cassa di credito comunale e provinciale. (119)
6. Avanzamento ne' corpi militari della Regia marina. (147) (*Approvato dal Senato*)
7. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

8. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

9. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)

10. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

11. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

12. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

13. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

14. Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore (*Urgenza*). (79)

15. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

16. Riforma della legge forestale. (70)

17. Sull'accertamento del numero dei deputati impiegati (*VI bis*).

18. Modificazioni alla legge sull'avanza-

mento nel Regio Esercito in data 2 luglio 1896, n. 254 (*Modificato dal Senato*). (129-b)

19. Trasporto di residui da un capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad altro capitolo del bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1897-98.

20. Riduzione di lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230 e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)

21. Maggiore assegnazione in aumento al capitolo n. 31 - Servizi di beneficenza « Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98, per la somma di lire 100 mila da prelevarsi dal fondo di riserva delle spese impreviste. (226 *bis*)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di revisione.

Roma, 1898. — Tip. della Camera dei Deputati

